

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 125

44° anno

5 maggio 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/352/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia** 1
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia** 2

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 886/2001 della Commissione del 4 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 887/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000 7
- Regolamento (CE) n. 888/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000 8
- Regolamento (CE) n. 889/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000 9
- Regolamento (CE) n. 890/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000 10
- Regolamento (CE) n. 891/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000 11

Regolamento (CE) n. 892/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 266ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	12
Regolamento (CE) n. 893/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la seconda gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001	14
★ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi	15
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
Consiglio	
2001/353/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le nuove linee direttrici applicabili alle azioni e misure da porre in atto a titolo del programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) attuato nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia e misure connesse	24
Commissione	
2001/354/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 20 marzo 2001, in un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP/35.141 — Deutsche Post AG) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 728]	27
2001/355/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 19 aprile 2001, riguardante la proroga di una deroga concessa alla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [notificata con il numero C(2001) 1095]	45
2001/356/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 4 maggio 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/172/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1406]	46

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (RFI) sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia

(2001/352/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/811/PESC relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 6 dell'azione comune prevede che le modalità per le operazioni dell'EUMM nella zona di sua competenza sono stabilite in accordi che devono essere conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio, del 12 marzo 2001, che autorizza la presidenza ad avviare i negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con la RFI sulle attività dell'UEM.
- (4) Occorre approvare tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia sulle attività della

missione di vigilanza dell'Unione europea nella Repubblica federale di Jugoslavia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa prende effetto il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 328 del 31.12.2000, pag. 53.

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Jugoslavia sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA,

in appresso denominata «parte ospitante»,

dall'altra,

in appresso insieme denominate «parti partecipanti»,

tenuto conto:

- della presenza della missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM) nei Balcani occidentali dal 1991,
- dell'offerta dell'Unione europea e dei suoi Stati membri di organizzare una missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nella Repubblica federale di Jugoslavia e dell'accettazione di tale offerta da parte del governo della Repubblica federale di Jugoslavia,
- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, il 22 dicembre 2000, di un'azione comune (2000/811/PESC) del Consiglio relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea, che trasforma l'ECMM in EUMM, quale strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC), basandosi sulle iniziative precedenti, per contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali,

HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO:

*Articolo I***Mandato**

1. La missione di vigilanza dell'Unione europea, in appresso «EUMM», in precedenza istituita nella regione quale missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM), con quartier generale attualmente a Sarajevo, istituisce un ufficio della missione a Belgrado e altri uffici nella Repubblica federale di Jugoslavia, su eventuale decisione del capo missione in consultazione e d'intesa con la parte ospitante, al fine di contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali.

L'EUMM ha in particolare il compito di:

- a) vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza;
- b) prestare una particolare attenzione al controllo delle frontiere, alle questioni interetniche e al rientro dei rifugiati;
- c) fornire relazioni analitiche sulla base dei compiti ad essa assegnati;
- d) contribuire all'allarme tempestivo del Consiglio e all'instaurazione di un clima di fiducia nel quadro della politica di stabilizzazione condotta dall'Unione nella regione.

2. La parte ospitante fornisce all'EUMM tutte le informazioni ed estende la piena cooperazione nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi dell'EUMM. Essa può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUMM.

*Articolo II***Statuto**

1. La parte ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUMM e dei suoi membri. Tutti i provvedimenti specifici, proposti dalla Parte ospitante, sono concordati con il capo missione prima dell'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'EUMM e il relativo personale hanno, assieme ai mezzi di trasporto e alle attrezzature, la libertà di circolazione necessaria per espletare il mandato della missione.

3. Nell'esecuzione delle proprie attività, il personale dell'EUMM può essere accompagnato da un interprete e, su richiesta dell'EUMM, da un ufficiale di scorta nominato dalla parte ospitante.

4. L'EUMM può esporre la bandiera dell'Unione europea sull'ufficio della missione a Belgrado e in altre circostanze su decisione del capo missione.

5. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM recano un contrassegno di identificazione distintivo della missione, che viene notificato alle autorità pertinenti.

*Articolo III***Composizione**

1. Il capo missione dell'EUMM è nominato dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Gli altri membri del personale dell'EUMM sono distaccati dagli Stati membri dell'Unione europea. Essi sono assegnati a incarichi specifici dal capo missione sotto l'autorità del segretario generale/alto rappresentante. La Norvegia e la Slovacchia, che partecipano all'EUMM al momento del presente accordo, possono altresì nominare membri del personale presso l'EUMM e pertanto essere, assieme all'Unione europea e ai suoi Stati membri, parti mandanti.

3. I membri del personale dell'EUMM sono chiamati osservatori.

4. I governi delle parti mandanti nominano gli osservatori presso l'EUMM.

5. Il capo missione determina il numero di osservatori in base al presente accordo, in consultazione e d'intesa con la parte ospitante.

6. Gli osservatori non intraprendono alcuna azione o attività incompatibile con la natura imparziale dei loro doveri.

7. L'EUMM può avvalersi dell'assistenza di personale amministrativo e tecnico proveniente dalle parti mandanti. I membri del personale amministrativo e tecnico dell'EUMM godono di uno status equivalente a quello del personale amministrativo e tecnico proveniente dalle parti mandanti impiegato nelle ambasciate, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

8. L'EUMM può assumere in loco personale ausiliario, se necessario. Su richiesta del capo missione, la parte ospitante facilita l'assunzione di agenti locali qualificati da parte dell'EUMM. Il personale ausiliario dell'EUMM gode di uno status equivalente a quello degli agenti locali impiegati nelle ambasciate, in conformità della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Articolo IV

Armi e abiti

1. Gli osservatori non possono portare armi.

2. Gli osservatori indossano abiti civili recanti il contrassegno di identificazione distintivo dell'EUMM.

Articolo V

Concatenamento delle responsabilità

1. L'EUMM nella Repubblica federale di Jugoslavia opera sotto la responsabilità del capo missione.

2. Il capo missione riferisce regolarmente al Consiglio dell'Unione europea, per il tramite del segretario generale/alto rappresentante, sulle attività e sui risultati dell'EUMM.

3. I compiti dell'EUMM sono definiti dal segretario generale/alto rappresentante in stretto coordinamento con la presidenza, in linea con la politica adottata dal Consiglio nei confronti dei Balcani occidentali.

4. Il capo missione informa periodicamente la parte ospitante delle attività dell'EUMM.

Articolo VI

Viaggio e trasporto

1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM non sono soggetti all'immatricolazione obbligatoria o al rilascio di autorizzazioni e tutti i veicoli sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile.

2. L'EUMM può utilizzare strade, ponti, canali e altre vie navigabili, attrezzature portuali e basi aeree senza pagare diritti, pedaggi o altre tasse.

3. La parte ospitante facilita all'EUMM l'utilizzazione dei suoi veicoli e altri mezzi di trasporto.

Articolo VII

Comunicazioni

1. Il personale dell'EUMM ha accesso, al costo più basso, a idonee attrezzature di telecomunicazione della parte ospitante ai fini delle proprie attività, incluse le comunicazioni con le rappresentanze diplomatiche e consolari delle parti mandanti.

2. L'EUMM ha diritto a comunicazioni illimitate con le proprie radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefoni, telegrafi, fax o qualsiasi altro mezzo. La parte ospitante comunica, dopo la firma del presente accordo, le frequenze su cui possono trasmettere le radio.

Articolo VIII

Privilegi e immunità

1. All'EUMM viene concesso lo status di missione diplomatica.

2. Agli osservatori sono concessi, durante la loro missione, i privilegi e le immunità degli agenti diplomatici, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

3. L'ufficio della missione a Belgrado, gli altri uffici e tutti i mezzi di trasporto dell'EUMM sono inviolabili.

4. I privilegi e le immunità previsti nel presente articolo sono concessi agli osservatori durante la loro missione e, in seguito, per gli atti precedentemente compiuti nel corso della missione.

5. La parte ospitante facilita gli spostamenti del capo missione e del personale dell'EUMM. L'EUMM fornisce alla parte ospitante un elenco dei membri dell'EUMM e la informa in anticipo dell'arrivo e della partenza del personale dell'EUMM. Il personale dell'EUMM porta il proprio passaporto nazionale, nonché una carta d'identità dell'EUMM.

6. La parte ospitante riconosce il diritto delle parti mandanti e dell'EUMM di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni necessari all'uso esclusivo e ufficiale dell'EUMM. La parte ospitante riconosce altresì il loro diritto di acquistare tali articoli nel territorio della stessa parte ospitante nonché di esportare o di disporre diversamente di tali attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni acquistati o importati secondo dette modalità. La parte ospitante riconosce altresì il diritto degli osservatori di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli.

*Articolo IX***Sistemazione e disposizioni pratiche**

Il governo della Repubblica federale di Jugoslavia accetta, su richiesta, di assistere l'EUMM nella ricerca di uffici e di una sistemazione adeguati. Le parti partecipanti decidono in merito ad altre disposizioni concernenti i privilegi e le immunità nonché a disposizioni pratiche, inclusa l'assistenza sanitaria urgente, l'evacuazione in caso di emergenza e i requisiti concernenti la documentazione di viaggio.

*Articolo X***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Le sue disposizioni sono applicate dalla parte ospitante all'EUMM in via provvisoria dalla data della sigla fino all'entrata in vigore al momento della firma. Esso resterà in vigore fino a quando una delle parti partecipanti non notificherà all'altra, con due mesi di anticipo, che intende chiedere di porre fine alle attività ivi menzionate. Il presente accordo sostituisce il memorandum d'intesa del 13 luglio 1991.

Fatto a Belgrado, addì 25 aprile 2001, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica federale di Jugoslavia

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 886/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	83,7
	204	77,5
	212	110,1
	999	90,4
0707 00 05	052	104,1
	628	135,4
	999	119,8
0709 90 70	052	86,6
	999	86,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	69,1
	204	49,5
	212	63,0
	220	61,9
	600	61,0
	624	58,2
	999	60,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,5
	400	106,8
	404	89,5
	508	79,3
	512	93,7
	528	88,0
	720	131,5
	804	138,2
	999	101,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 887/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 230,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 888/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 234,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2283/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 252,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 890/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, è fissata una restituzione massima pari a 330,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 891/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2285/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 30 aprile al 3 maggio 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 330,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2285/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 892/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 266ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 590/2001 ⁽³⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 840/2001 ⁽⁵⁾.

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 590/2001.

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 266ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.

(4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti.

(5) Esigenze di natura veterinaria a norma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁷⁾, e/o della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, impongono attualmente limitazioni dei movimenti di prodotti di origine animale per motivi di protezione contro l'afta epizootica. È pertanto opportuno richiamare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2000 ed escludere dalla presente gara gli stessi prodotti di tali regioni.

(6) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 266ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

— il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 226,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,

— il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 11 922,0 t;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2001 (GU L 120 del 28.4.2001, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 28.4.2001, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽⁸⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;

Articolo 2

c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001:

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2000, le carcasse o mezzene sottoposte a limitazioni dei movimenti a seguito delle misure di protezione contro l'afta epizootica adottate in conformità delle direttive 90/425/CEE e/o 89/662/CEE non possono costituire oggetto di acquisti all'intervento nell'ambito della gara prevista dal presente regolamento.

— il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 376 EUR/100 kg di carcasse e mezzene,

Articolo 3

— il quantitativo massimo di carcasse e mezzene è fissato a 110 t.

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 893/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la seconda gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione⁽³⁾ relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la seconda gara parziale del 30 aprile 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale del 30 aprile 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Austria: 164,45 EUR/100 kg,
- Paesi Bassi: 165,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

DIRETTIVA 2001/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 aprile 2001
in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo gli obiettivi del trattato, occorre promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche in tutta la Comunità sopprimendo ogni ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità.
- (2) Parallelamente alla soppressione di tali ostacoli occorre provvedere alle situazioni che potrebbero verificarsi in caso di difficoltà in un ente creditizio, in particolare allorché tale ente ha succursali in altri Stati membri.
- (3) La direttiva si iscrive nel contesto legislativo comunitario realizzato dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽⁵⁾. Ne consegue che, nel corso del periodo di attività, l'ente creditizio e le sue succursali formano un'entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione valida nell'insieme della Comunità.
- (4) Sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare a tale unità che l'ente forma con le sue succursali allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione.
- (5) L'adozione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994 ⁽⁶⁾, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, con cui è stato intro-

dotto il principio dell'adesione obbligatoria degli enti creditizi a un sistema di garanzia dello Stato membro d'origine, rende ancor più evidente la necessità di un riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione.

- (6) È importante attribuire alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine la competenza esclusiva di decidere e di applicare i provvedimenti di risanamento previsti dalla normativa e dagli usi vigenti in tale Stato membro. A motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati.

- (7) È indispensabile garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine nonché le misure prese dalle persone o dagli organi nominati da tali autorità per gestire i provvedimenti di risanamento producano i loro effetti in tutti gli Stati membri, incluse le misure che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti nonché tutte quelle misure che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi.

- (8) Alcuni provvedimenti, in particolare quelli che incidono sul funzionamento della struttura interna degli enti creditizi o sui diritti dei dirigenti o degli azionisti, non hanno bisogno della presente direttiva per produrre i loro effetti negli Stati membri, nella misura in cui, secondo le norme di diritto internazionale privato, la legge applicabile è quella dello Stato d'origine.

- (9) Alcuni provvedimenti, in particolare quelli connessi al mantenimento delle condizioni dell'autorizzazione, godono già del reciproco riconoscimento a norma della direttiva 2000/12/CE, nella misura in cui la loro adozione non pregiudica i diritti preesistenti dei terzi.

- (10) Le persone che partecipano al funzionamento della struttura interna degli enti creditizi nonché i dirigenti e gli azionisti di detti enti non dovrebbero, in quanto tali, essere considerati come terzi per l'applicazione della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 356 del 31.12.1985, pag. 55 e

GU C 36 dell'8.2.1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 263 del 20.10.1986, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 332 del 30.10.1998, pag. 13.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 1987, (GU C 99 del 13.4.1987, pag. 211), confermato il 2 dicembre 1993 (GU C 342 del 20.12.1993, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 17 luglio 2000 (GU C 300 del 20.10.2000, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella GU). Decisione del Consiglio del 12 marzo 2001.

⁽⁵⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

⁽⁶⁾ GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

- (11) È necessario prevedere forme di pubblicità per informare i terzi dell'adozione di provvedimenti di risanamento negli Stati membri nei quali esistono succursali, allorché tali provvedimenti possano ostacolare l'esercizio di alcuni loro diritti.
- (12) Il principio dell'uguaglianza di trattamento dei creditori, per quanto attiene alle loro possibilità di ricorso, esige che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine adottino i provvedimenti necessari perché i creditori dello Stato membro ospitante possano esercitare i propri diritti di ricorso entro il termine previsto.
- (13) Dovrebbe essere previsto un certo coordinamento del ruolo delle autorità amministrative o giudiziarie riguardo ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle succursali, situate nei diversi Stati membri, di enti creditizi la cui sede legale sia fuori della Comunità.
- (14) In assenza di provvedimenti di risanamento, o esperiti questi senza esito, gli enti creditizi in crisi dovrebbero essere liquidati. È opportuno, in tal caso, prevedere disposizioni volte al reciproco riconoscimento delle procedure di liquidazione e dei loro effetti nella Comunità.
- (15) Il ruolo importante svolto dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine prima dell'apertura della procedura di liquidazione può protrarsi anche durante la liquidazione per consentire un corretto svolgimento delle procedure di liquidazione.
- (16) L'uguaglianza dei creditori esige che un ente creditizio sia liquidato in base a principi di unità e di universalità che implicano la competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine ed il riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine, salvo che la direttiva disponga diversamente.
- (17) L'eccezione concernente gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione su alcuni contratti e diritti è limitata a detti effetti e non include altre questioni connesse con i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione quali l'insinuazione, la verifica, l'ammissione e il grado dei crediti concernenti tali contratti e diritti, le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, che sono soggette alla legislazione dello Stato membro di origine.
- (18) La liquidazione volontaria è possibile allorché l'ente creditizio è solvibile. Ciò nondimeno, se del caso, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine possono decidere un provvedimento di risanamento o una procedura di liquidazione, anche dopo l'apertura di una liquidazione volontaria.
- (19) La revoca dell'autorizzazione bancaria è una delle conseguenze necessarie del provvedimento di liquidazione di un ente creditizio. Tuttavia tale revoca non dovrebbe impedire la continuazione di talune attività dell'ente quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro d'origine può ciononostante subordinare tale continuazione delle attività al consenso ed al controllo delle proprie autorità competenti.
- (20) L'informazione individuale dei creditori conosciuti è essenziale quanto la pubblicità per consentire loro, se necessario, di insinuare i propri crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative nei termini previsti. Ciò non dovrebbe dare luogo a discriminazioni a scapito dei creditori aventi domicilio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, fondate sul loro luogo di residenza o sulla natura dei loro crediti. L'informazione dei creditori dovrebbe proseguire regolarmente in forma appropriata nel corso della procedura di liquidazione.
- (21) Al solo fine di applicare le disposizioni della presente direttiva ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti le succursali situate nella Comunità di un ente creditizio la cui sede legale si trova in un paese terzo, la definizione di «Stato membro d'origine», «autorità competenti» e «autorità amministrative o giudiziarie» sono quelle dello Stato membro nel quale è situata la succursale.
- (22) Allorché un ente creditizio avente la sede legale al di fuori della Comunità ha succursali in vari Stati membri, ciascuna succursale gode di un trattamento individuale per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva. In tal caso, le autorità amministrative o giudiziarie e le autorità competenti nonché gli amministratori straordinari e i liquidatori coordinano per quanto possibile le proprie azioni.
- (23) Se è importante sancire il principio secondo cui la legge dello Stato membro d'origine determina tutti gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione, siano essi procedurali o sostanziali, occorre tuttavia tenere presente che tali effetti possono entrare in conflitto con le norme generalmente applicabili nel quadro dell'attività economica e finanziaria dell'ente creditizio e delle sue succursali negli altri Stati membri. Il rinvio alla legge di un altro Stato membro rappresenta in certi casi un temperamento indispensabile al principio dell'applicazione della legge dello Stato d'origine.
- (24) Tale temperamento è particolarmente necessario per proteggere i lavoratori legati all'ente da un contratto di lavoro, per garantire la sicurezza delle transazioni relative a taluni beni nonché per preservare l'integrità dei mercati regolamentati, che operano secondo la legge di uno Stato membro, sui quali sono negoziati strumenti finanziari.

- (25) Le transazioni effettuate nel quadro di un sistema di pagamento o di regolamento rientrano nella direttiva 98/26/CE, del 19 maggio 1998 ⁽¹⁾, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- (26) L'adozione della presente direttiva non rimette in discussione le disposizioni della direttiva 98/26/CE secondo cui una procedura d'insolvenza non deve avere alcun effetto sull'opponibilità degli ordini debitamente immessi in un sistema e della garanzia fornita al sistema.
- (27) In taluni provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione è prevista la nomina di una persona incaricata della gestione di tali provvedimenti o procedure. Il riconoscimento della sua nomina e dei suoi poteri in tutti gli altri Stati membri è quindi un elemento essenziale per l'attuazione delle decisioni prese nello Stato membro d'origine. È tuttavia importante precisare i limiti dell'esercizio dei suoi poteri quando essa agisce in un luogo diverso dallo Stato membro d'origine.
- (28) È importante proteggere i creditori che hanno effettuato transazioni con l'ente creditizio, prima dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione, contro le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legge dello Stato membro d'origine, allorché colui che beneficia della transazione fornisce la prova che, nella legge applicabile a detta transazione, non esiste alcuno strumento che nella fattispecie permetta di impugnare l'atto in questione.
- (29) È importante salvaguardare la fiducia dei terzi acquirenti nel contenuto dei registri o dei conti per talune attività oggetto di iscrizione in tali registri o conti e, per estensione, degli acquirenti di beni immobili, anche dopo l'apertura della procedura di liquidazione o l'adozione di un provvedimento di risanamento. Il solo modo per preservare tale fiducia è di sottoporre la validità dell'acquisto alla legge del luogo dove è situato l'immobile o dello Stato sotto la cui autorità è tenuto il registro o il conto.
- (30) Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o delle procedure di liquidazione su un processo pendente sono disciplinati, eccezionalmente, dalla legge dello Stato membro nel quale è pendente detto processo e non dalla *lex concursus*. Gli effetti di detti provvedimenti e procedure sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da detti processi sono disciplinati dalla legge dello Stato membro d'origine, in conformità della regola generale sancita dalla presente direttiva.
- (31) È importante prevedere che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine informino immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'adozione di qualsiasi provvedimento di risanamento o dell'apertura di qualsiasi procedura di liquidazione, se possibile prima dell'adozione del provvedimento ovvero dell'apertura della procedura o, altrimenti, immediatamente dopo.

- (32) Il segreto d'ufficio, come definito all'articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, è un elemento essenziale di tutte le procedure di informazione o di consultazione. Per questo motivo esso dovrebbe essere rispettato da tutte le autorità amministrative che partecipano a tali procedure, mentre le autorità giudiziarie restano soggette, per quanto attiene a tale punto, alle disposizioni nazionali che le riguardano,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale — definiti a norma dell'articolo 1, primo e terzo punto della direttiva 2000/12/CE — tenendo conto delle condizioni ed esenzioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali di un ente creditizio la cui sede legale si trova fuori della Comunità si applicano soltanto allorché detto ente abbia succursali in almeno due Stati membri della Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- «Stato membro d'origine»: lo Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 1, punto 6, della direttiva 2000/12/CE,
- «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante ai sensi dell'articolo 1, punto 7, della direttiva 2000/12/CE,
- «succursale»: una succursale ai sensi dell'articolo 1, punto 3, della direttiva 2000/12/CE,
- «autorità competenti»: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, punto 4, della direttiva 2000/12/CE,
- «amministratore straordinario»: la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento,
- «autorità amministrative o giudiziarie»: le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione,
- «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi, compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti,

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

- «liquidatore»: la persona o l'organo nominato dalle autorità amministrative o giudiziarie con la funzione di gestire le procedure di liquidazione,
- «procedure di liquidazione»: le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro al fine della realizzazione dell'attivo sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo,
- «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE,
- «strumenti»: tutti gli strumenti di cui alla sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO

A. Enti creditizi con sede legale all'interno della Comunità

Articolo 3

Adozione dei provvedimenti di risanamento — Legge applicabile

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine sono le sole competenti a decidere sull'applicazione ad un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri, di uno o più provvedimenti di risanamento.

2. I provvedimenti di risanamento sono applicati secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro d'origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

Detti provvedimenti producono tutti i loro effetti secondo la legge di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina l'applicazione a condizioni che non ricorrono.

I provvedimenti di risanamento producono effetti in tutta la Comunità non appena essi producono effetti nello Stato membro nel quale sono stati presi.

Articolo 4

Informazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine sono tenute ad informare immediatamente, con ogni mezzo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della propria decisione di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento nonché degli effetti concreti che tale provvedimento potrebbe avere, possibilmente prima della sua adozione oppure subito dopo. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Articolo 5

Informazione delle autorità competenti dello Stato membro d'origine

Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante qualora ritengano necessaria l'applicazione nel loro territorio di uno o più provvedimenti di risanamento sono tenute ad informarne le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Articolo 6

Pubblicazione

1. Qualora l'applicazione dei provvedimenti di risanamento adottati a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, possa incidere sui diritti dei terzi in uno Stato membro ospitante e se nello Stato membro d'origine è possibile ricorrere contro la decisione che adotta il provvedimento, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine, l'amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro d'origine fanno pubblicare un estratto della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, affinché il diritto di ricorso possa essere esercitato in tempo utile.

2. L'estratto della decisione di cui al paragrafo 1 è trasmesso, nel più breve termine possibile e attraverso i canali appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e a due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante.

3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica l'estratto entro i dodici giorni successivi all'invio.

4. L'estratto della decisione da pubblicare deve indicare, nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, segnatamente l'oggetto ed il fondamento giuridico della decisione adottata, i termini di ricorso, in particolare l'indicazione chiara della data di scadenza dei medesimi, e, con precisione, l'indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso.

5. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori a meno che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine o la legislazione di detto Stato relativa a tali provvedimenti non dispongano diversamente.

Articolo 7

Obbligo di informare i creditori conosciuti e diritto di insinuazione dei crediti

1. Se la legge dello Stato membro d'origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l'obbligo di notificare il provvedimento ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine

o l'amministratore straordinario informano altresì i creditori conosciuti aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità di cui all'articolo 14 e all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede il diritto dei creditori aventi residenza, domicilio o sede legale in tale Stato di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, tale diritto spetta altresì ai creditori aventi residenza, domicilio o sede legale negli altri Stati membri, secondo le modalità previste all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 2.

B. Enti creditizi con sede legale fuori della Comunità

Articolo 8

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità, sono tenute a informare immediatamente, con ogni mezzo, della propria decisione di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento nonché degli effetti concreti di tale provvedimento, possibilmente prima della sua adozione oppure subito dopo, le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti nei quali l'ente abbia creato succursali che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2000/12/CE, pubblicato annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante le cui autorità amministrative o giudiziarie decidono l'applicazione del provvedimento.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie di cui al paragrafo 1 si sforzano di coordinare le loro azioni.

TITOLO III

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

A. Enti creditizi con sede legale all'interno della Comunità

Articolo 9

Apertura della procedura di liquidazione — Informazione delle altre autorità competenti

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine responsabili della liquidazione sono le sole competenti a decidere dell'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio, incluse le succursali stabilite in altri Stati membri.

La decisione relativa all'apertura della procedura di liquidazione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità, nel territorio di tutti gli altri Stati membri e vi produce effetti non appena essa li produce nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro di origine sono tenute ad informare immediatamente, con ogni mezzo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della propria decisione di aprire una procedura di liquidazione, nonché degli effetti concreti che potrebbero derivare da tale procedura, possibilmente prima dell'apertura di quest'ultima, oppure subito dopo. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato d'origine.

Articolo 10

Legge applicabile

1. L'ente creditizio è liquidato secondo le leggi, i regolamenti e le procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.

2. La legge dello Stato membro d'origine determina in particolare:

- a) i beni che sono oggetto di spossessamento e il regime dei beni acquisiti dall'ente creditizio dopo l'apertura della procedura di liquidazione;
- b) i poteri dell'ente creditizio e del liquidatore;
- c) le condizioni di opponibilità della compensazione;
- d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'ente creditizio è parte;
- e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuate le cause pendenti, come previsto dall'articolo 32;
- f) i crediti da insinuare al passivo dell'ente creditizio e il regime di quelli sorti dopo l'apertura della procedura di liquidazione;
- g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
- h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;
- i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;
- j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;
- k) il regime delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;
- l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 11

Consultazione delle autorità competenti prima della liquidazione volontaria

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono consultate, nella forma più appropriata, prima che gli organi statutari di un ente creditizio adottino qualsiasi decisione di liquidazione volontaria.

2. La liquidazione volontaria di un ente creditizio non impedisce l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione.

Articolo 12

Revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio

1. Quando, in mancanza di provvedimenti di risanamento, o esperiti questi ultimi senza esito, nei confronti di un ente creditizio è decisa l'apertura di una procedura di liquidazione, l'autorizzazione dell'ente creditizio in questione è revocata nel rispetto, in particolare, della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 9, della direttiva 2000/12/CE.

2. La revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce alla o alle persone incaricate della liquidazione di proseguire talune attività dell'ente creditizio, quando ciò sia necessario o opportuno ai fini della liquidazione.

Lo Stato membro di origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto il controllo delle proprie autorità competenti.

Articolo 13

Pubblicazione

I liquidatori o qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria assicurano la pubblicità della decisione di apertura della liquidazione mediante inserzione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e in almeno due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato membro ospitante, di un estratto della decisione stessa.

Articolo 14

Informazione dei creditori conosciuti

1. Quando è aperta una procedura di liquidazione, l'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro d'origine o il liquidatore informa senza indugio e individualmente i creditori conosciuti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale negli altri Stati membri, salvo che la legislazione dello Stato di origine non esiga l'insinuazione del credito ai fini del suo riconoscimento.

2. Tale informazione, trasmessa mediante l'invio di una nota, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimata a ricevere l'insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti e le altre misure prescritte. Tale nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale debbano insinuare il credito.

Articolo 15

Adempimento delle obbligazioni

Colui che adempie un'obbligazione a favore di un ente creditizio che non sia una persona giuridica e sia assoggettato a una procedura di liquidazione aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto adempirla a favore del liquidatore di detta procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura. Sino a prova contraria si presume che chi

adempie un'obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 13, non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di liquidazione. Sino a prova contraria, si presume che chi adempie un'obbligazione dopo le misure di pubblicità di cui all'articolo 13 sia a conoscenza dell'apertura della procedura.

Articolo 16

Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore che ha la residenza, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

2. I crediti di tutti i creditori aventi la residenza, il domicilio o la sede legale in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possano essere insinuati dai creditori aventi la residenza, il domicilio o la sede legale nello Stato membro d'origine.

3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro d'origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; indica inoltre se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che garantiscono il credito.

Articolo 17

Lingua

1. L'informazione prevista agli articoli 13 e 14 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. A tal fine si usa un formulario che reca, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, il titolo «Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare» o, se la legge dello Stato membro d'origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, «Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare».

2. Ciascun creditore che ha la residenza, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello di origine può insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione (ovvero di presentazione delle osservazioni relative al credito) deve recare il titolo «Insinuazione di credito» (ovvero «Presentazione delle osservazioni relative ai crediti») nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'origine. Inoltre può essere chiesta al creditore una traduzione della dichiarazione di insinuazione del credito o delle osservazioni relative ai crediti in tale lingua.

Articolo 18

Informazione regolare dei creditori

I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, segnatamente sull'andamento della liquidazione.

B. Enti creditizi con sede legale fuori della Comunità**Articolo 21****Articolo 19****Succursali di enti creditizi di paesi terzi**

1. Le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro ospitante di una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità sono tenute a informare immediatamente, con ogni mezzo, della propria decisione di aprire una procedura di liquidazione e degli eventuali effetti concreti di tale procedura possibilmente prima dell'apertura di quest'ultima, oppure subito dopo, le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti nei quali l'ente abbia stabilito succursali che figurano nell'elenco di cui all'articolo 11, della direttiva 2000/12/CE, pubblicato annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante menzionato in primo luogo.

2. Le autorità amministrative o giudiziarie che decidono di aprire la procedura di liquidazione di una succursale di un ente creditizio con sede legale fuori della Comunità informano le autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti dell'apertura di una procedura di liquidazione e della revoca dell'autorizzazione.

Le informazioni sono trasmesse dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante che ha deciso di aprire la procedura, competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

3. Le autorità amministrative o giudiziarie di cui al paragrafo 1 si sforzano di coordinare le loro azioni.

Anche gli eventuali liquidatori si sforzano di coordinare le loro azioni.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E ALLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE****Articolo 20****Effetti su taluni contratti e diritti**

Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

- sui contratti di lavoro e sui rapporti di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro;
- su un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio l'immobile è situato. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
- sui diritti su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro;

Diritti reali dei terzi

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'ente creditizio, che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura di una tale procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

- il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;
- il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
- il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;
- il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 22**Riserva di proprietà**

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura di una tale procedura, si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione di tale provvedimento o di apertura di una tale procedura.

2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, né impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà allorché il bene, al momento dell'adozione di tale provvedimento o dell'apertura di una tale procedura, si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di adozione di tale provvedimento o di apertura di una tale procedura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 23

Compensazione

1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'ente creditizio, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito dell'ente creditizio.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera l).

Articolo 24

Lex rei sitae

L'esercizio dei diritti di proprietà su strumenti o altri diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato detenuti o situati in uno Stato membro è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro in cui sono detenuti o situati il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

Articolo 25

Accordi di compensazione e di novazione

Gli accordi di compensazione e di novazione sono disciplinati esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.

Articolo 26

Cessioni con patto di riacquisto

Fatto salvo l'articolo 20 quinquies le cessioni con patto di riacquisto sono disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.

Articolo 27

Mercati regolamentati

Fatto salvo l'articolo 20 quinquies, le transazioni effettuate nel contesto di un mercato regolamentato sono disciplinate esclusivamente dalla lex contractus sotto la quale ricadono.

Articolo 28

Prova della nomina del liquidatore

1. La nomina dell'amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dall'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro d'origine.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio

l'amministratore straordinario o il liquidatore intende agire. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine. Possono inoltre designare persone incaricate di assisterli o, all'occorrenza, di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, segnatamente negli Stati membri ospitanti e, in particolare, per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente riscontrate dai creditori dello Stato membro ospitante.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, l'amministratore straordinario o il liquidatore rispetta la legge degli Stati membri nei cui territori intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di vendita dei beni e all'informazione dei lavoratori subordinati. Tali poteri non possono includere l'impiego della forza o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.

Articolo 29

Annotazione nel registro pubblico

1. L'amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro di origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.

Tuttavia ogni Stato membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso la persona o autorità di cui al primo comma prende le misure necessarie per l'annotazione.

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

Articolo 30

Atti pregiudizievoli

1. L'articolo 10 non si applica alle disposizioni relative alla nullità o annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori quando il beneficiario di tali atti prova che:

- l'atto pregiudizievole alla massa dei creditori è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, e
- questa legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo.

2. Se un provvedimento di risanamento deciso da un'autorità giudiziaria prevede disposizioni relative alla nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori compiuti prima dell'adozione del provvedimento, l'articolo 3, paragrafo 2, non si applica ai casi previsti al paragrafo 1.

Articolo 31

Tutela dei terzi

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l'apertura della procedura di liquidazione, l'ente creditizio disponga a titolo oneroso:

- di un bene immobile,
- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro o
- degli strumenti o dei diritti su tali strumenti la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto ovvero in un sistema di deposito accentrato detenuti o situati in uno Stato membro,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro, il conto o il sistema di deposito.

Articolo 32

Cause pendenti

Gli effetti di un provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale l'ente creditizio è sprossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale la causa è pendente.

Articolo 33

Segreto d'ufficio

Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di informazione o di consultazione di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 sono tenute al segreto d'ufficio, secondo le disposizioni e le condizioni di cui all'articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 5 maggio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva sono applicabili soltanto ai provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione adottate o aperte dopo la data di cui al primo comma. I provvedimenti adottati o le procedure aperte prima di tale data continuano a essere disciplinati dalla legge applicabile al momento dell'adozione o dell'apertura.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2001

che fissa le nuove linee direttrici applicabili alle azioni e misure da porre in atto a titolo del programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) attuato nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia e misure connesse

(2001/353/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la decisione 1999/23/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale per promuovere la cooperazione internazionale nel settore dell'energia (1998-2002) ⁽²⁾ (in seguito denominato il «programma Synergy»),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per potenziare l'efficienza, l'attuazione del programma Synergy deve essere adeguata, in particolare per quanto concerne i compiti legati alla gestione dei programmi e dei progetti.
- (2) Il programma Synergy comporta un numero elevato di piccoli contratti ripartiti su un'area geografica vasta, come sottolineato nell'ultimo rapporto di valutazione.
- (3) Il programma Synergy è dotato di mezzi finanziari limitati rispetto ad un campo di attività molto vasto. È pertanto necessario incentrare l'attuazione su determinati obiettivi prioritari, ridurre il numero di contratti a titolo di detto programma e aumentarne l'importo medio per poter raggiungere gli obiettivi fissati dalla riforma dell'attività della Commissione in materia di gestione dei programmi.

(4) La Commissione ha presentato nuove linee direttrici applicabili alle azioni e misure da porre in atto a titolo del programma Synergy, ma esse non sono state accettate dal comitato del programma quadro.

(5) La presente decisione non incide né sulle decisioni relative ad altri programmi attuati nell'ambito dell'attuale programma quadro nel settore dell'energia (1998-2002), né sulle decisioni relative alla prossima proposta di programma quadro pluriennale.

(6) Le linee direttrici non incidono sul programma d'azione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/23/CE, né sul programma di azione indicativo che figura nell'allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il Consiglio approva le nuove linee direttrici applicabili al programma Synergy riportate nell'allegato della presente decisione, che non incidono sul programma d'azione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/23/CE, né sul programma di azione indicativo che figura nell'allegato della stessa.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 7 del 13.1.1999, pag. 23.

ALLEGATO

NUOVE LINEE DIRETTRICI APPLICABILI AL PROGRAMMA SYNERGY

È previsto un adeguamento dell'attuazione del programma Synergy ⁽¹⁾, che concerne in particolare i compiti di esecuzione legati alla gestione dei programmi e dei progetti, affinché attività e risorse siano coerenti con le priorità.

Il programma Synergy è dotato di mezzi finanziari limitati rispetto ad un campo di attività molto vasto. La possibilità di incentrare le attività su determinati obiettivi prioritari è stata sollevata più volte in passato, in particolare nelle riunioni del comitato del programma quadro energia. Ai fini di una maggiore visibilità del programma Synergy rispetto alle attività di cooperazione internazionale nel settore dell'energia poste in atto a titolo di altri programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione, è importante sottolineare le specificità del programma e dare in tal modo risalto al ruolo del programma Synergy in quanto aspetto esterno del programma quadro energia.

Il Consiglio stabilisce pertanto misure per:

- incentrare il programma Synergy su determinate azioni,
- modificarne la gestione.

Restando nell'ambito della decisione 1999/23/CE, compresi il programma d'azione e il programma indicativo di cui, rispettivamente, all'articolo 5, e all'allegato della stessa, l'attuazione del programma sarà incentrata su attività inerenti ai due temi seguenti:

- sicurezza dell'approvvigionamento,
- contributo all'attuazione del protocollo di Kyoto.

Il compito sarà inoltre quello di incentrare le azioni in modo da consentire una buona gestione sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili.

I. Attività su cui incentrare il programma

La sicurezza dell'approvvigionamento è uno degli obiettivi prioritari dell'Unione europea nel settore dell'energia. Lo sviluppo sostenibile e gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito del protocollo di Kyoto rispondono alle importanti preoccupazioni ambientali connesse con la sicurezza dell'approvvigionamento. Gli aspetti relativi alla cooperazione internazionale, presentati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle politiche e sulle misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) [COM(2000) 88] devono essere inseriti nella strategia del programma Synergy.

Il programma Synergy sarà incentrato sul rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea e sull'applicazione dei meccanismi di flessibilità di Kyoto. Queste attività saranno proprie del programma Synergy e consentiranno di differenziarlo nettamente dagli altri programmi comunitari che possono comprendere azioni di cooperazione internazionale nel settore dell'energia.

A. Obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento

L'importanza del tema della sicurezza dell'approvvigionamento è posta in rilievo nel Libro verde della Commissione («Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico»).

Non si tratta di dare un nuovo orientamento al programma Synergy, bensì di incentrarlo su uno degli obiettivi indicati nella decisione 1999/23/CE. Concretamente, esso finanzia in questo contesto azioni che contribuiranno a uno o più degli obiettivi seguenti:

- analisi delle condizioni di approvvigionamento energetico per l'Unione europea e delle prospettive, in particolare tramite lo studio delle prospettive di produzione ed esportazione verso l'Europa dei paesi produttori,
- promozione del dialogo tra l'Unione europea, i paesi produttori in generale, i principali esportatori verso l'Europa e le organizzazioni internazionali; creazione di gruppi di lavoro e finanziamento di riunioni o di azioni di formazione,
- sostegno all'elaborazione di politiche energetiche nei paesi produttori o di transito in modo da ottimizzarne la produzione o inserirli nelle reti di distribuzione internazionali, nonché adozione di una politica di libero accesso alla produzione e al trasporto di energia, in particolare adottando quadri giuridici che favoriscano la liberalizzazione,
- analisi degli investimenti in materia di produzione e transito nelle regioni importanti per l'approvvigionamento dell'Unione: studi di fattibilità tecnica, economica, ambientale e finanziaria, seminari e conferenze sugli investimenti di questo tipo, ecc.

⁽¹⁾ La Commissione ha proposto al riguardo una soglia di 400 000 EUR.

Considerato il processo di allargamento in corso, il programma Synergy servirà anche per progetti intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento dei paesi candidati, aggiunta alle azioni di Save e Altener in questi paesi. Citiamo come esempi:

- analisi del contributo delle diverse fonti energetiche al bilancio energetico di un paese candidato, compresa l'energia importata,
- azioni che favoriscano gli scambi regionali tra paesi terzi e paesi candidati.

B. Contributo all'applicazione del protocollo di Kyoto

Questo nuovo settore di attività si iscrive nella prospettiva della comunicazione COM(2000) 88 e in quella dei lavori in corso nell'ambito della sesta conferenza delle parti.

In questo contesto il programma finanzia attività intese a contribuire allo sviluppo di meccanismi di flessibilità, nel cui ambito i paesi terzi potranno avviare azioni nei settori seguenti:

- sviluppo di capacità e elaborazione di una concezione comune dell'applicazione dei meccanismi del protocollo di Kyoto nel settore dell'energia,
- efficienza energetica, ad esempio, promozione della cogenerazione e audit di impianti esistenti,
- sviluppo di meccanismi di finanziamento degli investimenti nelle tecnologie pulite,
- promozione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare di quelle che possono maggiormente contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di Kyoto,
- ottimizzazione dell'uso dell'energia da parte delle famiglie in ambiente rurale e urbano (trasferimento di tecnologie, creazione di capacità),
- promozione delle tecnologie per un carbone pulito.

II. Migliorare la gestione del programma

Definizione dei criteri di valutazione e idoneità

1. a) Nell'ottica di un uso più razionale delle risorse, le attività del programma Synergy saranno incentrate su un numero limitato di progetti che potranno coprire più paesi o regioni oppure avere carattere biennale.
b) Sarà posto l'accento sul processo di monitoraggio e sui risultati ottenuti, nonché sulla qualità della gestione delle risorse e sull'efficacia dei progetti finanziati.
2. Per assicurare il massimo vantaggio, le proposte dovranno comportare come minimo due proponenti di due Stati membri della Comunità («proponenti CE») e un proponente di un paese terzo. Le organizzazioni internazionali (come l'AIE e il segretariato della Carta dell'energia) devono essere considerate come proponenti CE se gli Stati membri o la Commissione ne fanno parte.
3. Il criterio più importante è la rispondenza dei progetti agli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento o dei meccanismi di flessibilità nell'ambito del protocollo di Kyoto.
4. Altri criteri generali sono il rapporto costi/efficacia, la qualità del programma di lavoro presentato, la capacità dei partecipanti di realizzarlo e la qualità del cofinanziamento garantito.
5. In linea generale, l'importo per progetto dei finanziamenti del programma Synergy non dovrebbe essere inferiore a 250 000 EUR.
6. Il finanziamento a titolo del programma Synergy può tuttavia essere fornito anche a progetti di importo inferiore conformi ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 rispettivamente, che presentino standard qualitativi elevati e benefici evidenti per il programma, quali progetti che contribuiscono allo sviluppo di politiche e misure appropriate nel settore dell'energia volte al perseguimento degli obiettivi del programma.
7. Un eventuale raggruppamento dei progetti (clustering) dovrebbe aver luogo sotto l'egida di un coordinatore. Il raggruppamento dovrebbe di norma effettuarsi su iniziativa di un proponente. In tal caso all'atto della valutazione dell'importo del finanziamento, si deve prendere in considerazione l'importo complessivo dei progetti raggruppati.
8. Il cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma Synergy non può, in generale, superare il 50 %.

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della decisione 1999/23/CE sulla base dei criteri definiti nell'invito a presentare proposte e con l'assistenza del comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2001

in un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE

(Caso COMP/35.141 — Deutsche Post AG)

[notificata con il numero C(2001) 728]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il reclamo presentato da United Parcel Service in data 7 luglio 1994, con il quale si contestava la presunta violazione dell'articolo 82 del trattato CE da parte di Deutsche Post AG e si richiedeva alla Commissione di fare cessare detta violazione,

vista la decisione della Commissione del 7 agosto 2000 di avviare il procedimento nel caso di specie,

vista la decisione della Commissione del 4 ottobre 2000 di estendere il procedimento avviato in data 7 agosto 2000,

dopo aver sentito le imprese interessate ai sensi dell'articolo 85 del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE ⁽³⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. LA RICORRENTE

- (1) La ricorrente, United Parcel Service («UPS»), è un'impresa privata statunitense, la cui sede principale si trova a Atlanta, Georgia, USA. UPS è uno dei principali concorrenti di Deutsche Post AG nel settore dell'inoltro pacchi tra utenti commerciali (il cosiddetto settore «Business-to-Business» o «B-to-B»). UPS fornisce inoltre in misura minore, secondo quanto dichiarato dall'impresa stessa, servizi di inoltro pacchi per il settore delle vendite per corrispondenza (il cosiddetto settore «Business-to-Consumer» o «B-to-C»).

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

B. L'IMPRESA INTERESSATA

- (2) La Deutsche Post AG («DPAG») è una società per azioni succeduta nel 1995 alla Teil — Sondervermögen Deutsche Bundespost Postdienst («DBP») — che costituiva, a sua volta, in forza della «Postverfassungsgesetz» (legge sull'organizzazione postale, di seguito «PVerfG»), entrata in vigore il 1° luglio 1989, la gestione separata del settore dei servizi postali della ex Deutsche Bundespost («BP»). Prima del 1° luglio 1989 i servizi postali venivano forniti da BP. Nel seguito della presente decisione, DPAG, DBP e BP vengono designate con il termine collettivo «DPAG». La principale attività di DPAG consiste nel recapito della corrispondenza. DPAG ha un diritto legale di esclusiva per il recapito della corrispondenza postale con un peso massimo di 200 grammi (il cosiddetto «settore riservato») ⁽⁴⁾. Nel 1998 il fatturato di DPAG nel settore riservato era di [...] ^(*) miliardi di DEM, pari a quasi il [...] % del fatturato di DPAG (28,6 miliardi di DEM). Dal conteggio sui costi e ricavi annuali presentato da DPAG risulta che il settore riservato è in attivo almeno dal [...] ⁽⁵⁾:

Tabella 1

Costi e ricavi di DPAG nel settore riservato (1990-99)

(in milioni di DEM)									
Anno	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ricavi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Costi	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Utile	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

C. IL RECLAMO

- (3) Nel reclamo presentato nel luglio 1994 a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 la ricorrente UPS ha affermato che DPAG utilizzerebbe le entrate generate dalle sue redditizie attività di monopolio dei servizi di inoltro lettere per finanziare le vendite sottocosto nel settore dei servizi commerciali di inoltro pacchi. Senza questo «sovvenzionamento interno» proveniente dal settore riservato, DPAG non sarebbe stata in grado di finanziare le perdite continue nei servizi di inoltro pacchi forniti in regime di concorrenza. La ricorrente richiede dunque il divieto di praticare vendite sottocosto nonché la separazione strutturale tra il settore riservato e quello dei servizi non riservati di inoltro pacchi. Essa sostiene che, in caso contrario, neppure un'impresa efficiente sarebbe in grado di sopportare la pressione sui prezzi operata da DPAG nel settore dei servizi di inoltro pacchi forniti in regime di concorrenza.

D. SERVIZI DI INOLTRO PACCHI PER LE VENDITE PER CORRISPONDENZA

- (4) La presente decisione riguarda la politica di sconti e di prezzi praticata da DPAG per i servizi di inoltro pacchi per le imprese di vendita per corrispondenza in Germania. In Germania i servizi di inoltro pacchi, compresi quelli forniti alle imprese di vendita per corrispondenza, non appartengono al settore riservato. In effetti circa dal 1976 esistono in Germania imprese concorrenti che forniscono servizi commerciali di inoltro pacchi, principalmente nel settore della distribuzione B-to-B. I servizi forniti alle imprese di vendita per corrispondenza rappresentano il segmento di clientela di gran lunga più importante nel settore dell'inoltro commerciale di pacchi di DPAG ⁽⁶⁾.

E. IL CONCETTO ECONOMICO DI «SOVVENZIONAMENTO INTERNO»

- (5) La principale obiezione sollevata dalla ricorrente è che DPAG offrirebbe i propri servizi commerciali di inoltro pacchi sottocosto, al fine di estromettere la concorrenza da questo settore. DPAG coprirebbe le perdite che derivano da questa pratica mediante gli utili realizzati nel settore riservato. DPAG praticerebbe dunque un «sovvenzionamento interno» a favore dei servizi di inoltro di pacchi a carico del settore riservato del recapito di corrispondenza postale.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 51 della «Postgesetz» (legge sulla posta): «Fino al 31 dicembre 2002 la Deutsche Post AG ha il diritto esclusivo di effettuare l'inoltro commerciale di lettere e di cataloghi con indirizzo, il cui peso unitario sia inferiore ai 200 g e il cui prezzo unitario sia al massimo cinque volte il prezzo applicato al 31 dicembre 1997 per analoghi invii postali della categoria di peso inferiore (licenza legale di esclusiva).»

^(*) Segreto commerciale.

⁽⁵⁾ Cfr. lettera di DPAG del 23 dicembre 1999, allegato 1.

⁽⁶⁾ Cfr. lettera di DPAG del 6 dicembre 1999, allegato 2.

Le definizioni dei costi rilevanti nel caso di specie

- (6) In economia si parla di «sovvenzionamento interno» quando, da un lato, i ricavi provenienti da una prestazione specifica non sono sufficienti per coprire i costi addizionali determinati da detta prestazione (i cosiddetti «incremental costs» ⁽⁷⁾, di seguito «costi incrementali») e, dall'altro, esiste una prestazione di servizi o un intero settore di un'impresa i cui ricavi superano i cosiddetti «costi unici» («stand alone costs»). Una copertura in eccesso dei costi unici indica la fonte del sovvenzionamento interno, mentre l'insufficienza di copertura dei costi incrementali specifici delle prestazioni ne indica la destinazione. Nel caso di specie il settore riservato rappresenta una fonte durevole di finanziamento, poiché i dati presentati da DPAG alla tabella 1 indicano che i ricavi realizzati nel settore riservato sono nel complesso superiori ai relativi costi unici ⁽⁸⁾.
- (7) Nel determinare la copertura dei costi incrementali specifici dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza, è necessario distinguere tra i costi specifici che insorgono esclusivamente per la prestazione di tale servizio, e i costi fissi comuni, non attribuibili solo a detto servizio.

Conseguenze dei compiti di servizio pubblico di DPAG

- (8) Nel determinare la parte attribuibile ai costi fissi comuni è necessario tener conto del fatto che DPAG, in base ai propri obblighi giuridici di servizio pubblico, deve mantenere una capacità di riserva sufficiente a soddisfare in ogni momento anche una notevole domanda di punta allo sportello rispettando gli standard di qualità previsti per legge ⁽⁹⁾. Anche se non offrisse servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza, DPAG sarebbe comunque obbligata, rispetto a tali clienti, all'inoltro entro i tempi previsti di pacchi e cataloghi consegnati allo sportello postale. Ciò è dovuto all'obbligo generale di contrarre in base al quale ogni potenziale utente postale ha il diritto, nei confronti di DPAG, di ricorrere ai servizi di inoltro pacchi allo sportello ai prezzi uniformi prestabiliti ottenendo una prestazione della qualità prevista. Rispetto ad un'impresa privata, come ad esempio UPS, in caso di flessione della domanda di un particolare servizio di inoltro pacchi DPAG non ha la possibilità di ridurre le proprie spese materiali e del personale in funzione del calo delle quantità trattate. Anche in caso di cessazione completa della domanda per il servizio di inoltro pacchi in questione, dovrà essere mantenuta una riserva sufficiente delle risorse materiali ed umane per garantire un servizio di sportello con gli standard di qualità previsti (recapito sull'intero territorio di almeno l'80 % degli invii entro due giorni dalla consegna allo sportello). In economia, per esprimere questo obbligo di mantenimento di una capacità di riserva viene utilizzato il concetto di «carrier of last resort» (di seguito «COLR») ⁽¹⁰⁾.
- (9) Qualora DPAG, nell'ambito dei propri compiti di servizio pubblico, mantenga una determinata infrastruttura, è necessario distinguere tra i costi comuni di mantenimento e i costi incrementali specifici delle singole prestazioni:

— I primi insorgono, a prescindere dai servizi offerti e dalla quantità di pacchi trattata, esclusivamente a seguito del mantenimento della capacità che dà a tutti la possibilità di consegnare pacchi allo sportello postale per farli recapitare secondo i normali standard. I costi che derivano dall'obbligo giuridico di mantenimento della possibilità generale di invio postale a prezzi uniformi aumentano la parte attribuibile ai costi fissi comuni sostenuti dal COLR rispetto alle

⁽⁷⁾ I costi incrementali specifici delle prestazioni comprendono solo i costi che insorgono esclusivamente a causa di una singola prestazione di inoltro pacchi. I costi incrementali non comprendono i costi fissi che non insorgono solo a causa di un singolo servizio (i cosiddetti costi fissi comuni). I costi fissi comuni non sono specifici ad una determinata prestazione di servizi di inoltro pacchi e possono essere ridotti solo in caso di sospensione di tutti i servizi forniti da un'impresa.

⁽⁸⁾ Ciò significa che i ricavi del settore riservato nel loro complesso coprono in eccesso tutti i costi che insorgono da detto settore. I ricavi coprono in eccesso non solo i costi incrementali specifici del prodotto ma anche i costi fissi comuni non direttamente imputabili.

⁽⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, numero 2 del «Post-Universaldienstleistungsverordnung» (decreto sui servizi universali di posta, di seguito «PUDLV»), DPAG, in base all'obbligo generale di contrarre, è tenuta al recapito di pacchi rispettando i termini di tempo previsti (articolo 3, paragrafo 2, del PUDLV: almeno l'80 % deve essere consegnato entro 2 giorni feriali). Prima dell'entrata in vigore del PUDLV, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1998, l'obbligo generale di contrarre derivava dall'articolo 8 della «Gesetz über das Postwesen» (legge sul sistema postale, di seguito «PostG») del 28 giugno 1969, in base al quale tutti avevano il diritto ad utilizzare l'organizzazione del sistema postale. Le condizioni per tale utilizzo erano stabilite dagli appositi regolamenti. Le norme sui termini di consegna, prima dell'entrata in vigore del PUDLV, erano quelle previste dall'articolo 20, paragrafo 3, del decreto sulla tutela dei clienti della posta (BGBl 1995 I, pag. 2016), ossia l'80 % entro i due giorni lavorativi successivi al giorno lavorativo della consegna allo sportello.

⁽¹⁰⁾ Cfr. in particolare William J. Baumol e J. Gregory Sidak, *Toward Competition in Local Telephony* (MIT Press 1994), pagg. 108-109.

imprese che non hanno un compito di questo tipo. Al contrario di quanto avviene per le imprese che possono decidere liberamente la gamma di servizi offerti, il COLR deve sostenere i costi di mantenimento anche se vengono eliminati i servizi non da sportello di inoltrare pacchi. I costi di mantenimento non sono dunque costi specifici delle prestazioni e vengono considerati come costi fissi comuni di DPAG ⁽¹¹⁾. I costi fissi comuni si eliminano solo se sparisce completamente l'obbligo di servizio pubblico.

- I costi incrementali specifici delle prestazioni insorgono invece solo in caso di prestazione di un servizio che vada al di là di quello da sportello. I costi incrementali che variano in funzione della quantità e che insorgono solo a causa di una prestazione specifica vengono meno in caso di sospensione della prestazione stessa.

- (10) Per evitare un sovvenzionamento dei servizi di inoltrare pacchi per le vendite per corrispondenza mediante le entrate provenienti dal settore riservato, DPAG deve ottenere con detti servizi ricavi tali da coprire almeno i relativi costi incrementali specifici delle prestazioni. Basandosi sulla copertura dei costi incrementali specifici delle prestazioni è inoltre possibile tenere nella dovuta considerazione i costi aggiuntivi che DPAG deve sostenere per il mantenimento della capacità di rete a causa dei propri compiti di servizio pubblico ⁽¹²⁾. Proprio al fine di considerare correttamente i costi di mantenimento della rete come costi aggiuntivi specifici, per l'attività di DPAG nel settore dei servizi di inoltrare pacchi per corrispondenza viene richiesta solo la copertura dei costi incrementali specifici delle prestazioni. In questo modo non vengono attribuiti a questa attività i costi generali del mantenimento della rete derivanti per DPAG dai suoi compiti di servizio pubblico ⁽¹³⁾.

Il calcolo dei costi specifici dei servizi di inoltrare pacchi per le vendite per corrispondenza

- (11) Attualmente DPAG fornisce servizi di inoltrare pacchi per il settore delle vendite per corrispondenza ⁽¹⁴⁾ tramite 33 centri di smistamento (di spedizione e di destinazione) e 476 basi di distribuzione. Questa infrastruttura di distribuzione pacchi, definita da DPAG come ramo «spedizioni postali», viene utilizzata anche per tutti i servizi commerciali di inoltrare pacchi di DPAG e in particolare per il settore B-to-B. La stessa infrastruttura viene utilizzata inoltre per le consegne di pacchi tra clienti privati (il cosiddetto settore «Private-to-Private» o «P-to-P», ossia i «pacchetti da sportello») e le spedizioni di restituzione delle vendite per corrispondenza (il cosiddetto settore «P-to-B») ⁽¹⁵⁾. I pacchi delle vendite per corrispondenza rappresentano il 71 % del volume annuo di spedizioni nel settore dei servizi commerciali di inoltrare pacchi ⁽¹⁶⁾. I servizi di recapito corrispondenza del settore riservato vengono invece ampiamente forniti attraverso un'infrastruttura a parte. L'unica eccezione è la cosiddetta distribuzione collegata ⁽¹⁷⁾. Il funzionamento del sistema di inoltrare pacchi delle vendite per corrispondenza comprende le «fasi principali di lavorazione sottoindicate» ⁽¹⁸⁾:

⁽¹¹⁾ Cfr. in particolare William J. Baumol e J. Gregory Sidak, *Toward Competition in Local Telephony* (MIT Press 1994), pagg. 108-109: «Questi obblighi vengono appropriatamente considerati fonti di costi fissi comuni per l'impresa...».

⁽¹²⁾ DPAG fa ripetutamente riferimento, ad esempio nelle lettere del 15 maggio 1997 e del 6 ottobre 2000, pagg. 4-5 e 8-10, a questi costi aggiuntivi, i cosiddetti «oneri del servizio universale».

⁽¹³⁾ I cosiddetti «oneri del servizio universale» (rete di filiali su tutto il territorio, recapito sull'intero territorio tedesco a prezzi unitari) verrebbero imputati pro rata ai servizi commerciali di inoltrare pacchi solo in caso di calcolo basato sul principio del costo pieno («full cost»). Cfr. lettera di DPAG del 6 ottobre 2000, pagg. 4 e 5 e pagg. 8-11. Basandosi sulla copertura almeno dei costi incrementali specifici delle prestazioni si evita precisamente che i costi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico vengano attribuiti pro rata ai servizi di inoltrare pacchi non da sportello.

⁽¹⁴⁾ I servizi di inoltrare pacchi per le vendite per corrispondenza riguardano essenzialmente i pacchi postali e i cataloghi.

⁽¹⁵⁾ Lettera di DPAG del 7 aprile 2000, pag. 3; lettera di DPAG del 6 dicembre 1999, pag. 11; lettera di DPAG del 22 dicembre 1999, pag. 2.

⁽¹⁶⁾ Base dei calcoli: Ctcon GmbH, Conto economico per segmenti 1990-1999, spedizioni postali, cataloghi esclusi, da 200 g a 1 000 g, senza pacchetti piccoli e leggeri e senza espressi, situazione al 23 giugno 2000.

⁽¹⁷⁾ In via eccezionale, nelle zone rurali gli addetti al recapito della corrispondenza effettuano anche quello dei pacchi, cfr. lettera di DPAG del 9 marzo 2000, pag. 10. Secondo quanto dichiarato da DPAG, nel 1999 si trattava del [...] % del volume di spedizioni nel settore dei pacchi recapitati per le imprese di vendita per corrispondenza. Negli anni precedenti la situazione era la seguente: tra il 1990 e il 1995 una parte determinata dei pacchi delle imprese di vendita per corrispondenza veniva recapitata con il sistema della distribuzione collegata, mentre dal 1995 al 1998 non si è fatto ricorso a questo sistema. A partire dal 1999 questa forma di recapito è stata reintrodotta. Visto il monopolio sull'inoltrare delle lettere, solo DPAG può usufruire dei benefici di scala a livello di efficienza derivanti dalla distribuzione collegata. Data l'importanza limitata della distribuzione collegata a partire dal 1995 la copertura dei costi incrementali specifici della prestazione accertata in questo periodo non dovrebbe subire modifiche. Dal 1998 in poi i costi incrementali specifici delle prestazioni relativi ai servizi di inoltrare pacchi sono stati coperti in misura tale che il risultato non cambierebbe in modo significativo se la distribuzione collegata venisse considerata separatamente.

⁽¹⁸⁾ Cfr. lettera di DPAG del 9 marzo 2000, pagg. 9 e 10.

- (12) Il *ritiro*. I pacchi dei grandi clienti del settore delle vendite per corrispondenza non vengono consegnati agli sportelli delle filiali o delle agenzie postali ed inoltrati nei centri di smistamento, ma ritirati da DPAG presso i clienti stessi e trasportati direttamente nei centri di spedizione ⁽¹⁹⁾. Se il servizio pacchi per le vendite per corrispondenza non fosse più prestato, si azzererebbero completamente i costi per il ritiro in quanto costi incrementali «specifici delle prestazioni» ⁽²⁰⁾.
- (13) La *lavorazione sul posto*. Questa fase riguarda la codificazione e la cernita degli invii postali presso i centri di spedizione per l'ulteriore trasporto verso i centri di destinazione. Nei centri di destinazione la lavorazione comprende la cernita delle spedizioni in arrivo per l'ulteriore trasporto verso le basi di distribuzione. I grandi clienti del settore delle vendite per corrispondenza effettuano in proprio alcune fasi della lavorazione sul posto, come ad esempio la determinazione del corrispettivo o l'apposizione delle etichette con i codici di inoltro. I costi di capitale per la realizzazione dei 33 centri di smistamento e delle 476 basi di distribuzione non sono attribuiti ad una prestazione specifica. Questi costi vengono eliminati solo se sparisce anche l'obbligo giuridico di soddisfare in ogni momento la domanda nel rispetto degli standard di qualità previsti. I costi materiali e del personale relativi alla lavorazione sul posto, per contro, dipendono interamente dalla quantità di pacchi effettivamente gestita. In caso di eliminazione dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza vengono dunque meno i relativi costi di lavorazione «specifici della prestazione».
- (14) Il traffico a grande distanza comprende i trasporti effettuati tra i 33 centri di spedizione e di destinazione. Anche in caso di volumi scarsi, il traffico a grande distanza tra i centri di smistamento deve essere mantenuto per assicurare gli standard di qualità previsti dalla legge ⁽²¹⁾. I costi del traffico a grande distanza (costi del personale, costi materiali e costi del capitale) non sono dunque riconducibili ad una prestazione «specificata» e si azzerano solo se viene meno l'obbligo di servizio pubblico.
- (15) Il *traffico regionale e a breve distanza* tra i 33 centri di smistamento e le 476 basi regionali di distribuzione ⁽²²⁾. Nel traffico regionale e a breve distanza tra i centri di smistamento e le basi di distribuzione, in caso di diminuzione delle quantità, alcune basi di distribuzione possono essere accorpate. Secondo quanto dichiarato da DPAG, in caso di eliminazione dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza verrebbe meno la metà dei costi nel traffico regionale e a breve distanza, essendo tali costi «specifici delle prestazioni» relative ai pacchi di questo tipo.
- (16) La *consegna*. Dopo la suddivisione tra le 476 basi di distribuzione di DPAG, i pacchi delle imprese di vendita per corrispondenza vengono consegnati ai destinatari. La consegna è costituita essenzialmente dai servizi di trasporto e consegna materiale degli invii postali. Le attività sono equamente distribuite tra quelle relative al trasporto e quelle di consegna vera e propria. Le prestazioni di trasporto comportano costi meno «specifici delle prestazioni» rispetto alla consegna ai destinatari ⁽²³⁾. I costi della consegna materiale sono invece specifici di tale prestazione e sono strettamente collegati all'offerta di un determinato servizio. In caso di eliminazione di un servizio che gestisca notevoli volumi e che preveda di norma una sola consegna per fermata del veicolo addetto al recapito (come avviene ad esempio per le vendite per corrispondenza), l'operazione di consegna scompare completamente qualora questa fermata non sia più necessaria ⁽²⁴⁾.
- (17) In base a quanto sopra esposto sulla quota da attribuire, in rapporto ai costi fissi comuni, ai costi incrementali unitari specifici delle prestazioni («average incremental costs», costi incrementali medi, di seguito «CIM») per i servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza (di seguito «CIM-VC»), detti costi vengono coperti con i ricavi solo dal 1996.

⁽¹⁹⁾ Secondo quanto dichiarato da DPAG solo un grande cliente consegna direttamente presso il centro di destinazione.

⁽²⁰⁾ Lettera di DPAG del 25 gennaio 2001.

⁽²¹⁾ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del PUDLV almeno l'80 %, in media annua, dei pacchi spediti in un giorno ferialo deve essere consegnato entro il secondo giorno ferialo successivo a quello di spedizione. Ogni centro di smistamento ha una doppia funzione, sia come centro di spedizione che come centro di destinazione. Per servire l'intero territorio di competenza è necessario effettuare almeno un viaggio al giorno tra ciascun centro di spedizione e ciascun centro di destinazione (ossia 32 viaggi da ciascun centro di spedizione agli altri centri di destinazione = 32×33 = almeno 1 056 viaggi).

⁽²²⁾ Tutti i 33 centri di smistamento sono costruiti ed attrezzati secondo concezioni identiche ed hanno una doppia funzione, sia come centri di spedizione che come centri di destinazione.

⁽²³⁾ Anche in caso di diminuzione delle quantità inviate a causa della sospensione di uno specifico servizio commerciale, è possibile ridurre in maniera significativa le rotte di distribuzione solo se il numero di destinatari su una determinata rotta è notevolmente minore. Solo in questo caso è possibile ridurre complessivamente una determinata rotta o abbinarla ad un'altra (lettera di DPAG del 25 gennaio 2001). Dalle indagini risulta che è possibile solo per i servizi di corriere, che compiono i viaggi espressamente verso singoli indirizzi, eliminare una rotta di distribuzione eliminando la relativa prestazione specifica.

⁽²⁴⁾ Se invece ad una singola fermata vengono consegnati più invii (come avviene nel settore B-to-B), tale fermata non viene eliminata nemmeno in caso di diminuzione della quantità di pacchi spedita.

Tabella 3

CIM-VC 1990-99

Anno	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Ricavi unitari VC	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
CIM-VC	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

I provvedimenti adottati da DPAG per garantire la trasparenza tra il settore riservato e i servizi commerciali di inoltra pacchi

- (18) Come specificato dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti del 7 agosto 2000, solo una completa trasparenza delle relazioni finanziarie che intercorrono tra il settore riservato, da un lato, e i servizi commerciali forniti in regime di concorrenza, dall'altro, permette di garantire in maniera comprovata che i singoli servizi di inoltra pacchi coprono i relativi costi incrementali specifici delle prestazioni. Solo in questo modo si potrà garantire che i concorrenti non vengano esclusi attraverso offerte che si basino non sull'efficienza o sulla migliore capacità di fornire un servizio, ma soltanto su un'insufficiente copertura dei relativi costi incrementali specifici delle prestazioni ⁽²⁵⁾. Attraverso una separazione strutturale tra il settore riservato e i settori che devono coprire i propri costi incrementali specifici delle prestazioni in regime di concorrenza, sarà possibile comprovare la copertura di detti costi e dunque impedire in modo efficace un'eventuale copertura insufficiente.
- (19) Nel corso del procedimento la Commissione ha inoltre sottolineato che la trasparenza delle relazioni finanziarie presuppone anche un sistema trasparente dei «prezzi di trasferimento» stabiliti come corrispettivo dei beni e servizi forniti alla società che opera in regime di concorrenza da parte di quella operante nel settore riservato ⁽²⁶⁾. È possibile garantire la trasparenza e la verificabilità dei prezzi di trasferimento o compensazione soltanto attraverso un sistema di prezzi disaggregati, distinti in base alle principali fasi produttive della catena di creazione del valore aggiunto, per le prestazioni che la società che opera in regime di concorrenza ottiene da quella del settore riservato. Solo con un sistema di prezzi distinti in base alle singole fasi della lavorazione è possibile garantire in maniera verificabile che il prezzo di compensazione per l'utilizzo dell'intera catena del valore aggiunto copra anche tutti i costi delle singole fasi e che gli sconti concessi per lo svolgimento in proprio di singole fasi della lavorazione rispecchino in modo adeguato l'effettivo risparmio di costi.
- (20) DPAG ha tenuto conto delle richieste della Commissione impegnandosi ad effettuare una scorporazione ed una separazione strutturale del proprio settore dei servizi commerciali di inoltra pacchi ⁽²⁷⁾. Tale impegno consiste innanzi tutto nello specificare in maniera trasparente e verificabile che le entrate provenienti dal settore riservato non vengono utilizzate per finanziare le attività nel campo dei servizi di inoltra pacchi per le vendite per corrispondenza. In questo contesto DP si è impegnata a scorporare il settore dei servizi di inoltra pacchi, compresa la distribuzione di cataloghi, costituendo entro il 31 dicembre 2001 una società indipendente dal punto di vista giuridico («Newco»), che ricomprenda tutti i servizi B-to-B e B-to-P che vengono offerti, al di fuori delle attività da sportello, sulla base di contratti individuali e a prezzi speciali. Non appena la separazione sarà operativa, DPAG stessa non offrirà più servizi commerciali di inoltra pacchi.
- (21) Newco può produrre in proprio oppure acquistare da terzi o da DPAG le prestazioni o i beni necessari per lo svolgimento della propria attività. Qualora Newco acquistasse beni o servizi da DP essi devono essere conteggiati a prezzo di mercato. Qualora nei singoli casi non fosse possibile stabilire il prezzo di mercato, il prezzo di compensazione deve orientarsi secondo i costi incrementali specifici delle prestazioni che DPAG deve sostenere per fornire il singolo bene o servizio. Detti costi vanno stabiliti in base ad una procedura di calcolo dei costi di processo. In caso di controversia DP è tenuta a fornire alla Commissione, dietro richiesta, la prova dei prezzi di mercato o dei costi incrementali specifici delle prestazioni.

⁽²⁵⁾ Cfr. Sidak/Spulber, «Protecting Competition from the Postal Monopoly», pagg. 109-124.

⁽²⁶⁾ Nel caso di specie la separazione strutturale del settore riservato da quelli aperti alla concorrenza presuppone la debita considerazione dell'impegno di servizio pubblico. L'infrastruttura necessaria al rispetto di tale impegno deve infatti rimanere presso il soggetto che ha assunto il relativo obbligo.

⁽²⁷⁾ Lettera di DPAG del 1° febbraio 2001.

- (22) DPAG si impegna inoltre nei confronti della Commissione a comunicare separatamente, al più tardi entro il primo anno di esercizio di Newco, i prezzi di compensazione nei confronti di Newco suddivisi in base alle quattro principali fasi della lavorazione, ossia ritiro (centro di spedizione), lavorazione sul posto (centro di destinazione), traffico (traffico a grande distanza e regionale) e consegna. Qualora Newco ottenga una o più delle prestazioni succitate da DPAG, quest'ultima fornirà dette prestazioni agli stessi prezzi e alle stesse condizioni applicati ai concorrenti di Newco nell'ambito della capacità disponibile. Per quanto riguarda i prezzi di compensazione, i costi e i ricavi di Newco, DPAG è tenuta a presentare dei rendiconti completi alla Commissione. Tale obbligo si riferisce ai primi tre anni di esercizio di Newco. DPAG garantisce che venga assicurata, mediante una contabilità separata dei costi di Newco, la completa trasparenza delle condizioni finanziarie tra Newco e DPAG.

G. GLI ACCORDI SUGLI SCONTI DI DPAG PER I SERVIZI DI INOLTRO PACCHI E CATALOGHI PER LE VENDITE PER CORRISPONDENZA

- (23) Le imprese di vendita per corrispondenza che non effettuano le proprie spedizioni di pacchi o cataloghi allo sportello potevano ottenere sconti particolari in quanto erano considerate «operatori di pretrattamento». Le forme di servizio di inoltro pacchi che DPAG proponeva alle imprese di vendita per corrispondenza a tariffe particolari erano il «pacco pretrattato» (fino al 1995 questo tipo di servizio veniva offerto anche per i pacchetti) ⁽²⁸⁾ e la «Infopost» pesante (cataloghi di peso superiore ad 1 kg) ⁽²⁹⁾. I contraenti dei «contratti di collaborazione» potevano ricevere, attraverso il sistema di gestione con pretrattamento, prezzi particolari per le spedizioni dei propri pacchi ⁽³⁰⁾. I prezzi particolari previsti per questi contraenti nelle relative AGB FrD Inl. erano tuttavia soggetti alla condizione che il cliente si dichiarasse disposto ad «affidare al servizio postale di DBP tutte le spedizioni adatte al procedimento di recapito di pacchi e pacchetti» ⁽³¹⁾. A prescindere dalle AGB FrD Inl. comunque applicate al contraente, gli accordi di collaborazione illustrati in appresso prevedono la concessione di prezzi particolari solo se il cliente si impegna a spedire attraverso DPAG la totalità o una parte sostanziale dei propri pacchi o cataloghi.

— In un contratto di DPAG del 19 dicembre 1974 sulla collaborazione economica nell'inoltro di pacchi, uno dei principali clienti nel settore delle vendite per corrispondenza ([...]) si è impegnato ad affidare a DPAG «almeno tutte le spedizioni non voluminose ⁽³²⁾ fino a 10 kg», che vengono consegnate nelle aziende presso la sede principale del cliente e che «sono adatte alla procedura di spedizione di pacchi e pacchetti». Mediante il contratto di modifica del 13 febbraio 1987 questo impegno è stato esteso a «tutte le spedizioni postali non voluminose fino a 20 kg». Questa clausola è rimasta in vigore fino al 1° luglio 1995 ⁽³³⁾.

⁽²⁸⁾ La condizione per la gestione dei pacchi in pretrattamento è che il cliente effettui da solo alcune prestazioni postali preliminari (pesatura, tariffazione, etichettatura, redazione dell'elenco) consegnando all'anno almeno 10 000 invii postali pretrattati e non ingombranti (fino al 1995: 10 000 pacchetti). DPAG concede uno sconto per le prestazioni effettuate dai clienti che altrimenti andrebbero fatte allo sportello. Il procedimento per il calcolo del corrispettivo forfettario per le spedizioni pretrattate è descritto al punto 3.3.2 delle «Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundespost Postdienst für den Frachtdienst Inland» (condizioni generali del servizio postale della Deutsche Bundespost per il servizio di trasporto nazionale, di seguito «AGB FrD Inl.») del 30 marzo 1992, capo 3.3 «Offerte particolari di prestazioni». DPAG ha presentato le AGB FrD Inl. come allegato 4 alla lettera del 24 novembre 1994.

⁽²⁹⁾ La procedura per la collaborazione in caso di «Infopost Schwer» è descritta al nuovo punto 3.3.4.2 delle AGB FrD Inl., introdotto nell'agosto 1995 mediante ordinanza P 777/1993: Coloro i quali inviano grandi quantitativi di «Infopost Schwer» possono, per tali invii, effettuare al posto del servizio postale determinate prestazioni di suddivisione e/o di carico di determinate unità di trasporto; dette prestazioni vengono stabilite mediante accordo contrattuale ed esulano dalle condizioni di cui al capo 4.2. Come contropartita il servizio postale concede uno sconto sul corrispettivo di base previsto per la «Infopost Schwer».

⁽³⁰⁾ La base per la collaborazione nella spedizione di pacchi è il punto 3.3.4 delle AGB FrD Inl.: «3.3.4 Collaborazione con i mittenti». Si tratta della collaborazione dei mittenti con il servizio postale della Deutsche Bundespost («DBP Postdienst») attraverso il sistema del pretrattamento degli invii postali. Il servizio postale di DBP affida al mittente, in base ad un contratto, le prestazioni di suddivisione, caricamento e trasporto di pacchi e pacchetti e concorda una compensazione finanziaria. A norma del punto 3.3.4 delle AGB FrD Inl. la collaborazione comportava due condizioni: 1) partecipazione alla procedura di pretrattamento e 2) disponibilità da parte dei clienti di affidare tutti i propri pacchi e pacchetti adatti alla spedizione postale al servizio postale di DBP. Cfr. AGB FrD Inl., 30 marzo 1992, capo 3.3, «Offerte particolari di prestazioni», presentate da DPAG come allegato 4 alla lettera del 24 novembre 1994. Secondo quanto dichiarato da DPAG il punto 3.3.4 è stato soppresso il 28 dicembre 1994, cfr. lettera di DPAG del 6 ottobre 2000, pag. 16.

⁽³¹⁾ Cfr. la seconda condizione di cui al punto 3.3.4 delle AGB FrD Inl.

⁽³²⁾ La definizione di pacco «voluminoso» è quella contenuta nell'articolo 25, paragrafo 3, della «Postordnung» (Regolamento postale), cfr. nota seguente.

⁽³³⁾ Secondo quanto dichiarato dal cliente stesso, dal 1994 [...] effettua in maniera comprovata il [...] % delle proprie spedizioni di pacchi attraverso DPAG, cfr. lettera di [...] del 4 ottobre 2000 e lettera di DPAG del 14 luglio 2000.

- In un altro contratto di collaborazione del 3 agosto 1984 un secondo grande cliente ([...]) si è impegnato a consegnare a DPAG almeno tutte le spedizioni fino a 10 kg, ad eccezione dei pacchi voluminosi come da definizione dell'articolo 25, paragrafo 3, della «Postordnung» ⁽³⁴⁾, che sono di competenza della sua sede principale e sono adeguati per il servizio di inoltro di pacchi e pacchetti ⁽³⁵⁾. Con contratto di modifica del 13 febbraio 1987 questo impegno è stato esteso a tutti i pacchi fino ai 20 kg, ad eccezione dei pacchi voluminosi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della «Postordnung». A titolo di compenso per il fatto che in futuro avrebbe consegnato a DPAG non solo tutti i pacchi non voluminosi fino a 10 kg ma anche quelli fino a 20 kg, il cliente riceveva con effetto retroattivo al 1° ottobre 1986 uno sconto unitario maggiorato di 20 Pfennig ⁽³⁶⁾. Questa clausola è rimasta in vigore fino al 1° luglio 1995.
- In un contratto del 16 aprile 1987 un terzo grande cliente del settore ([...]) si è impegnato a consegnare a DPAG tutti i pacchi non voluminosi fino a 20 kg in provenienza dalla sede principale del cliente stesso ⁽³⁷⁾. Questa clausola è rimasta in vigore fino al 1° luglio 1995.
- In un accordo aggiuntivo del 25 giugno 1995 il prezzo speciale per la spedizione di pacchi veniva subordinato, per il contraente di un contratto di collaborazione ([...]), al raggiungimento di una quantità annua di circa [...] milioni di invii, determinata «incluso nel calcolo la quantità spedita attraverso il concorrente [...]». Di conseguenza nell'anno successivo il prezzo speciale veniva concesso solo se il cliente trasferiva a DPAG la quantità assegnata nell'anno precedente ad un concorrente, del quale andava indicato il nominativo. In effetti l'anno successivo il cliente ha affidato a DPAG [...] milioni di pacchi ⁽³⁸⁾. Questo accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1995 ed è rimasto valido fino a che l'impresa in questione è stata rilevata nel 1996 da un altro grande cliente di DPAG ([...]).
- A partire dal novembre 1997 DPAG ha concluso nuovi contratti di collaborazione con i quattro principali grandi clienti ([...], 1° novembre 1997, [...], 4 marzo 1998, [...], 22 luglio 1998 e [...], 28 settembre 1998) del settore delle vendite per corrispondenza, che riguardano l'intero volume trattato da tali clienti, nonché quello delle loro filiali. L'applicazione alle affiliate è prevista in parte negli stessi accordi (vedi contratto del 22 luglio 1998) sia attraverso accordi distinti (vedi accordo aggiuntivo del 23 agosto 1998 al contratto del 1° novembre 1997). Dato il consolidamento avvenuto nel settore delle vendite per corrispondenza, questi quattro clienti costituiscono i principali acquirenti di servizi di inoltro pacchi nel settore. Tutti questi contratti standard contenevano tra l'altro le seguenti clausole: 1) ai sensi dell'articolo 1 «tutte le spedizioni di pacchi» del singolo cliente costituiscono oggetto del contratto ⁽³⁹⁾; 2) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del contratto, DPAG si impegnava a provvedere alla distribuzione delle «spedizioni di pacchi oggetto del contratto» dietro corrispettivo e dedotti gli sconti previsti dal contratto; 3) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del contratto, il cliente si impegnava «in cambio» per il periodo di validità del contratto ad «incaricare esclusivamente DPAG della spedizione dei propri pacchi (e di quelli delle proprie affiliate) ai propri clienti»; e 4) ai sensi del punto 6.3 del contratto, DPAG concedeva ai clienti il cosiddetto «premio quantità». Si trattava di un bonus a scaglioni in funzione delle quantità spedite. Il volume al quale poteva essere applicato il premio era quello complessivo dei «pacchi postali spediti» in caso di raggiungimento e superamento di una quantità annua stabilita a livello individuale.
- Il 28 settembre 1998 DPAG ha concluso con un grande cliente del settore delle vendite per corrispondenza ([...]) un accordo sulla distribuzione della cosiddetta «Infopost» pesante ⁽⁴⁰⁾. In base a tale accordo il cliente si impegnava fino al 2002 a incaricare DPAG dell'inoltro del proprio intero volume di «Infopost Schwer» (cataloghi), con una quantità annua di almeno [...] milioni di pezzi. In cambio DPAG concedeva per tutta la posta di questo tipo consegnata a partire dal 1° dicembre 1998 un prezzo unitario ridotto (al netto [...] DEM).

⁽³⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della «Postordnung» del 16 maggio 1963 (modificato da ultimo dall'undicesimo decreto di emendamento della «Postordnung» del 10.8.1988, BBG. I, pag. 1573, Gazzetta ufficiale tedesca pag. 1613) un pacco è considerato voluminoso se 1) è di lunghezza superiore ai 120 cm, di larghezza superiore ai 60 cm o di altezza superiore ai 60 cm e 2) richiede un trattamento particolare (ossia il pacco non può essere impilato o messo su nastro trasportatore oppure contiene animali vivi).

⁽³⁵⁾ Circa il [...] % delle spedizioni di pacchi dell'impresa [...] vengono spediti attraverso la sede principale di [...], cfr. lettera di [...] del 26 settembre 2000. Nel complesso tutte le spedizioni di pacchi di [...] in partenza da [...] vengono affidate a DPAG, cfr. lettera di DPAG del 14 luglio 2000.

⁽³⁶⁾ Cfr. lettera di DPAG (direzione di Norimberga) all'impresa [...] del 17.2.1987.

⁽³⁷⁾ Questo cliente effettua il [...] % delle proprie spedizioni di pacchi attraverso DPAG, cfr. lettera di [...] del 4 ottobre 2000 e lettera di DPAG del 14 luglio 2000.

⁽³⁸⁾ Cfr. allegato alle lettere di DPAG del 7 e 14 luglio 2000.

⁽³⁹⁾ I contratti si riferivano sostanzialmente a pacchi che possono essere trattati con macchinari e delle dimensioni massime previste dal regolamento postale, ossia 120 cm di lunghezza, 60 cm di altezza e di larghezza e con un peso massimo di 31,5 kg; cfr. articolo 3.1.2 dei vari contratti di collaborazione.

⁽⁴⁰⁾ «Infopost Schwer» (posta informativa pesante) è la definizione usata da DPAG per i cataloghi di peso superiore ai 1 000 g. Dal 1993 la «Infopost Schwer» viene trattata nelle infrastrutture del ramo spedizioni postali.

- Il 2 novembre 1998 DPAG ha concluso con un secondo grande cliente delle vendite per corrispondenza ([...]) un accordo sulla distribuzione di «Infopost» (stampe pubblicitarie superiori ai 50 g). Il cliente si impegnava in questo caso ad incaricare DPAG della distribuzione annua di almeno [...] milioni di invii di «Infopost». Se l'impresa rispettava tale obbligo, DPAG concedeva uno sconto pari al [...] %. Dall'allegato 4 dell'accordo risulta che il volume annuo minimo di [...] milioni di unità corrispondeva esattamente al [...] % del volume complessivo del cliente e delle sue imprese collegate. Se superava la qualità minima di [...] milioni di unità, il cliente riceveva uno sconto a scaglioni, che saliva al [...] in caso di raggiungimento del volume di [...] milioni di unità (pari al 100 % del fabbisogno). D'altro canto, in base al punto 4.3 dell'accordo, il cliente riceveva lo sconto del [...] % anche in caso di diminuzione del volume se la quantità assegnata a DPAG continuava a rappresentare il [...] % del volume complessivo del cliente e delle sue imprese collegate. Tale norma è rimasta in vigore fino al giugno 1999.
- In data 26 marzo 1999 e 3 gennaio 2000, rispettivamente, DPAG ha concluso con due grandi clienti del settore delle vendite per corrispondenza ([...] e [...]) un accordo sulla collaborazione nel settore della «Infopost Schwer», secondo cui i clienti si impegnavano a consegnare a DPAG almeno il [...] % di tutte le spedizioni di questo tipo, autorizzando DPAG a controllare la documentazione aziendale per comprovare il raggiungimento del volume previsto. In cambio DPAG concedeva ai clienti per tutte le spedizioni effettuate come da contratto uno sconto lineare di importo compreso tra il [...] % (in caso di attribuzione del [...] % del fabbisogno) e il [...] % (in caso di consegna del 100 % del fabbisogno). Uno dei grandi clienti ([...]) ha ricevuto a titolo di anticipo [...] milioni dello sconto da applicarsi per un periodo successivo. Nel giugno 2000 DPAG ha posto fine ai contratti del 26 marzo 1999 e del 3 gennaio 2000 con un «accordo di risoluzione», in cui le parti convengono di cessare con effetto immediato la propria collaborazione nel settore della «Infopost Schwer».
- (24) Immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione integrativa degli addebiti del 4 ottobre 2000, DPAG ha annunciato, in un comunicato stampa del 19 ottobre, la risoluzione in via cautelativa degli accordi sugli sconti contestati dalla Commissione nella suddetta comunicazione. DPAG ha inoltre annunciato che provvederà in futuro, attraverso un sistema di controllo preventivo, a fare in modo che i contratti sui servizi di inoltro pacchi nel settore delle vendite per corrispondenza non contengano accordi sugli sconti contrari alle norme del diritto comunitario sulla concorrenza. DPAG ha confermato questa intenzione nell'audizione del 9 novembre 2000.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 82 DEL TRATTATO CE

- (25) DPAG è un'impresa che presta servizi in diversi mercati postali dietro remunerazione. DPAG è perciò un'impresa ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, a prescindere dal suo assetto o status giuridico, sia che sia costituita come impresa di diritto pubblico o di diritto privato ⁽⁴¹⁾.

B. MERCATO DEL PRODOTTO RILEVANTE E MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE

- (26) I servizi d'inoltro pacchi per il settore delle vendite per corrispondenza costituiscono un mercato del prodotto rilevante distinto, in ragione delle loro caratteristiche peculiari, dei loro costi e del loro ambito di utilizzo. Come indicato sopra, i servizi d'inoltro pacchi per il settore delle vendite per corrispondenza non vengono svolti attraverso gli sportelli di DPAG ma è DPAG a ritirare i pacchi direttamente presso le sedi dei clienti. Inoltre DPAG concede sconti di prezzo ai clienti che non utilizzano gli sportelli per l'invio di pacchi o cataloghi. In ragione di tali caratteristiche il servizio d'inoltro pacchi per il settore delle vendite per corrispondenza si differenzia sostanzialmente da quello della spedizione di pacchi attraverso gli sportelli a tariffe standard.
- (27) Nell'ambito delle vendite per corrispondenza va inoltre fatta una distinzione tra invii nazionali ed invii internazionali. I primi sono effettuati esclusivamente con l'infrastruttura propria di DPAG. Non essendovi una collaborazione con prestatori di servizi di altri Stati membri, non vi sono interfacce. Nella fattispecie si devono considerare unicamente gli invii nazionali.

⁽⁴¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23 aprile 1991, causa C-41/90 Höfner e Elser, Racc. 1991, I-1979, punto 21 e segg.

- (28) I servizi d'inoltro di pacchi offerti da DPAG nell'ambito delle vendite per corrispondenza comportano la distribuzione capillare di colli con peso fino a 31,5 kg nonché di cataloghi di peso superiore a 1 kg («Infopost Schwer») o a 50 g («Infopost») a una serie di destinatari privati sull'intero territorio federale ⁽⁴²⁾. I pacchi trattati nel quadro delle vendite per corrispondenza pesano in media 2 kg, con un peso massimo di 31,5 kg. Sono quasi esclusivamente colli «non voluminosi» ⁽⁴³⁾. Rientrano in tale categoria i pacchi che, avendo un volume massimo di 120 cm × 60 cm × 60 cm ed un peso massimo di 31,5 kg, possono essere smistati «meccanicamente», ossia possono essere accatastati e possono essere trattati su nastri scorrevoli all'interno del centro di smistamento.
- (29) Benché le fasi «lavorazione sul posto» e «traffico» permettano di utilizzare l'infrastruttura comune all'attività B-to-B, la fase «consegna» ai destinatari privati richiede invece un utilizzo di risorse umane (personale) e materiali (veicoli) notevolmente superiore rispetto all'attività B-to-B. Essendo i destinatari sparsi sul territorio federale, gli invii nell'ambito delle vendite per corrispondenza comportano un «fattore fermata» molto basso (ossia il numero di pacchi consegnati per ogni fermata del veicolo di consegna): di regola per ogni fermata del veicolo viene consegnato un solo pacco, mentre negli altri invii tra clienti commerciali (cosiddetta attività B-to-B), detto valore è notevolmente superiore, poiché di solito per ogni fermata del veicolo di consegna sono recapitati più pacchi ⁽⁴⁴⁾. Nel caso di specie, inoltre, il livello dei prezzi degli invii relativi alle vendite per corrispondenza in Germania dipende unicamente dalla politica dei prezzi praticata da DPAG. Il livello dei prezzi su tale mercato non è dunque determinato dall'offerta di più concorrenti, ma soltanto dalla politica dei prezzi di DPAG. Ciò risulta chiaro se si confrontano i prezzi e costi dei servizi di inoltro pacchi per il settore delle vendite per corrispondenza oggetto di convenzioni speciali, con quelli del settore B-to-B. In tutto il periodo 1990-1999 i costi unitari per la raccolta, il trasporto e la consegna di un invio postale per il settore delle vendite per corrispondenza risultano considerevolmente superiori ai costi unitari corrispondenti per un pacco del settore B-to-B. Analogamente, DPAG ha ottenuto nel settore B-to-B ricavi unitari che superano ampiamente quelli realizzati per i servizi di inoltro pacchi delle vendite per corrispondenza, per i quali sono stati concordati prezzi speciali. Questa politica dei prezzi di DPAG induce a separare i servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza in Germania dagli altri servizi commerciali di inoltro pacchi.
- (30) Il mercato geografico rilevante dei servizi d'inoltro pacchi nell'ambito delle vendite per corrispondenza coincide con il territorio tedesco. La totalità dei servizi di DPAG in questo mercato è prestata in Germania utilizzando l'infrastruttura nazionale per l'invio di pacchi postali. La giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato che il territorio di uno Stato membro costituisce una parte significativa del mercato comune ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE ⁽⁴⁵⁾.

C. POSIZIONE DOMINANTE

- (31) In Germania, DPAG è l'unico operatore degno di menzione che offra un servizio capillare d'inoltro pacchi e cataloghi, rispondente alle esigenze del settore vendite per corrispondenza ⁽⁴⁶⁾. Né UPS né altri concorrenti operanti nell'attività B-to-B, quali Deutscher Paket Dienst (in appresso «DPD») o German Parcel (in appresso «GP»), registrano volumi significativi d'inoltro pacchi nell'ambito delle vendite per corrispondenza. Fino al 1999 compreso, Hermes Versand Service (in appresso «Hermes») ha effettuato servizi d'inoltro pacchi unicamente per l'impresa Otto Versand ⁽⁴⁷⁾. Ad eccezione di Hermes Paket Service non esiste nel settore della consegna pacchi nelle vendite per corrispondenza un'infrastruttura alternativa su scala federale ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴²⁾ Secondo le rilevazioni contenute nella pubblicazione «Verbraucher Analyse '92 West & Ost» (Analisi dei consumatori Est ed Ovest — 1992) il 29 % degli interpellati d'età superiore ai 14 anni, residenti nei vecchi Länder federali, ha dichiarato di aver trasmesso ordini a imprese di vendita per corrispondenza negli ultimi 12 mesi, mentre nei nuovi Länder la percentuale è stata del 66 %. Quattro anni più tardi (1996), dallo studio «Versandhauskäufer» (I compratori per corrispondenza) risultava che il 30,8 % della popolazione totale (di età superiore a 14 anni) residente nei vecchi Länder aveva fatto acquisti per corrispondenza negli ultimi 12 mesi, mentre nei nuovi Länder la percentuale era del 51,9 %. Cfr. la pubblicazione informativa «Versandhandel in Deutschland» (Vendite per corrispondenza in Germania) pubblicata dall'Associazione federale delle vendite per corrispondenza (Bundesverband des Deutschen Versandhandels), pag. 33.

⁽⁴³⁾ Nel 1999, nell'ambito delle vendite per corrispondenza la percentuale dei colli voluminosi è stata inferiore all'1 %. Base di calcolo: documento di Cicon, «Segmenterforschungsrechnung Sparte Frachtpost, Übersicht Mengen, Stand 13.4.2000» (Calcolo dei risultati per segmenti, ramo spedizioni postali, quadro delle quantità, situazione in data 13 aprile 2000), trasmesso da DPAG mediante lettera del 20 aprile 2000.

⁽⁴⁴⁾ DPAG calcola che il proprio fattore fermata sia — includendo i servizi d'inoltro pacchi nel quadro delle vendite per corrispondenza — statisticamente pari a [...], mentre il fattore fermata dei concorrenti, che concentrano la loro attività B-to-B principalmente al recapito ad aziende (spedizioni «in massa» esclusivamente tra clienti commerciali), sarebbe compreso tra 1, 8 e 2,1. Cfr. lo studio di Cicon, «Ergebnisbelastungen Frachtpost 1995» (Oneri/risultati — Spedizioni postali 1995), pagina 7, edizione del 13 maggio 1997, trasmesso da DPAG mediante lettera in data 15.5.1997.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. da ultimo la sentenza del Tribunale di primo grado del 7 ottobre 1999, causa T-228/87, Irish Sugar, Racc. 1999, pag. II-2969, punto 99.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. «Sparte Frachtpost der Deutschen Post AG» (1996) (Ramo spedizioni postali della Deutsche Post AG, op. cit., allegato 1, pagina 10).

⁽⁴⁷⁾ Questo servizio di recapito per conto proprio (nel 1999 dell'entità di 140 milioni d'invii) non rientra nel mercato del prodotto rilevante.

⁽⁴⁸⁾ DPAG non nega di essere l'unico operatore in Germania a disporre di un'infrastruttura a livello federale.

- (32) Nel periodo compreso tra il 1995 e il 1999, DPAG ha inoltrato, nell'ambito delle vendite per corrispondenza, i seguenti quantitativi di colli: [...] milioni (1995), [...] milioni (1996), [...] milioni (1997), [...] milioni (1998) e [...] milioni (1999). A fronte di un volume complessivo del mercato di un po' più di [...] milioni di invii annui, la quota di mercato di DPAG superiore all'85 %. La posizione dominante di DPAG è inoltre evidenziata dai seguenti fattori:
- Per il periodo per il quale si dispone di dati (1990-1999), la quota di mercato detenuta da DPAG in termini di volume nel settore del servizio pacchi per le vendite per corrispondenza in Germania si è aggirata costantemente sull'85 % ⁽⁴⁹⁾ (Il restante 10-15 % del volume ha fatto capo essenzialmente ad operatori regionali, cioè oltre a DPAG non esiste un'impresa operante a livello nazionale).
 - La costituzione di un'infrastruttura alternativa per le vendite per corrispondenza richiede l'istituzione di una rete di centri di raccolta e di distribuzione finale tra loro collegati, nonché di relativi punti di consegna. Questo comporta notevoli investimenti pregressi «irrecuperabili» (sunk costs) ⁽⁵⁰⁾. L'investimento necessario per creare un'infrastruttura capillare, in grado di consentire un servizio quotidiano di recapito, è remunerativo solo superando la «massima critica» di circa 100 milioni di pacchetti all'anno ⁽⁵¹⁾ (si rinvia al precedente esempio di Hermes Versand).
 - DPAG può finanziare le attività esposte a concorrenza attingendo risorse da altre attività, possibilità che è preclusa agli altri concorrenti. Il gettito di DPAG prodotto nel settore riservato è, almeno dal [...], stabilmente superiore ai costi unici di pertinenza della totalità dei servizi riservati (cfr. precedente tabella n. 1) ⁽⁵²⁾. Il settore riservato può perciò essere considerato una fonte di sovvenzionamento interno ⁽⁵³⁾. Questa situazione è duratura, grazie all'esclusività giuridicamente sancita, visto che il regime di monopolio legale determina perlomeno fino all'anno 2002 un'ampia esclusione dei concorrenti dall'inoltro d'invii di corrispondenza di peso fino a 200 g.

D. SFRUTTAMENTO ABUSIVO DI POSIZIONE DOMINANTE

Sconti di fedeltà

- (33) Come statuito nella causa Hoffmann-La Roche ⁽⁵⁴⁾, non è lecito per un'impresa che detiene una posizione dominante sul mercato stipulare un accordo con un cliente, col quale questi s'impegna a rifornirsi per tutto o per gran parte del suo fabbisogno dall'impresa in questione ⁽⁵⁵⁾. Nella causa Hoffmann-La Roche la Corte distingue gli «sconti di fedeltà» dagli «sconti quantitativi» nel seguente modo:
- Gli sconti quantitativi dipendono unicamente dal volume degli acquisti effettuati dal cliente. Si calcolano sulla base di quantità oggettive applicate uniformemente a tutti i gli acquirenti.
 - Lo sconto di fedeltà non è vincolato ad una quantità precisa, ma al relativo fabbisogno del cliente o ad una parte di esso. In tale contesto lo sconto costituisce una contropartita accordata per gli impegni esclusivi di approvvigionamento ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. «Sparte Frachtpost der Deutschen Post AG (1996)» [Ramo spedizioni postali di Deutsche Post AG (1996)], «Darstellung und Bewertung der Entscheidungssituation der Sparte Frachtpost zur Fortführung oder Einstellung des Spartengeschäfts 1996» (Quadro e valutazione del contesto decisionale del ramo spedizioni postali), allegato 1, pagina 10. Si rinvia inoltre alla pubblicazione informativa «Versandhandel in Deutschland» (Vendite per corrispondenza in Germania), pag. 17, pubblicata dall'Associazione federale delle vendite per corrispondenza (Bundesverband des Deutschen Versandhandels) in base alla quale DPAG trasporta il 92 % dei pacchi inoltrati nell'ambito delle vendite per corrispondenza in Germania.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. lo studio «Eigenzustellung im Versandhandel als Alternative zur Zusammenarbeit mit der Post» (Gestione diretta dell'inoltro da parte delle imprese operanti nelle vendite per corrispondenza quale alternativa alla cooperazione con la posta), 15 settembre 2000, trasmesso come allegato 8 alla lettera di DPAG in data 6 ottobre 2000, pag. 7.

⁽⁵¹⁾ Cfr. lo studio «Eigenzustellung im Versandhandel als Alternative zur Zusammenarbeit mit der Post» (Gestione diretta dell'inoltro da parte delle imprese operanti nelle vendite per corrispondenza quale alternativa alla cooperazione con la posta), 15 settembre 2000, trasmesso come allegato 8 alla lettera di DPAG in data 6 ottobre 2000, pag. 5: «È difficile realizzare un servizio di recapito quotidiano e capillare in Germania con un volume di invii inferiore a circa 100 milioni di unità all'anno».

⁽⁵²⁾ In economia si procede al test dei «costi unici» per accertare la fonte del finanziamento interno. Nella fattispecie il settore riservato garantisce introiti costantemente superiori a tali costi.

⁽⁵³⁾ Il sovvenzionamento interno presuppone che almeno un prodotto dell'impresa abbia degli introiti che superino i costi unici della suddetta attività. Il sovvenzionamento a medio e lungo termine presuppone la possibilità di attingere costantemente a mezzi provenienti da altri rami dell'impresa. Affinché detta fonte di finanziamento possa avere una continuità, occorre un mercato protetto dalla concorrenza mediante barriere d'accesso di carattere economico o istituzionale. Il settore riservato di DPAG equivale ad una barriera di carattere istituzionale.

⁽⁵⁴⁾ Sentenza del 13 febbraio 1979, Causa 85/76, Hoffmann-La Roche, Racc. 1979, pag. 461.

⁽⁵⁵⁾ Hoffmann-La Roche, punto 89.

⁽⁵⁶⁾ Hoffmann-La Roche, punti 95 e 96.

- Anche qualora sia vincolato ad una precisa quantità, lo sconto di fedeltà non è concesso in funzione della quantità, ma del calcolo che il quantitativo corrisponda ad una stima della presunta capacità di acquisto del cliente in questione, per cui esso non si riferisce alla massima quantità, ma alla massima percentuale del fabbisogno ⁽⁵⁷⁾.
- (34) Le disposizioni concordate da DPAG a partire dal 1974 nel settore dell'inoltro pacchi, inserite nei contratti standard precedentemente descritti, rappresentavano degli sconti di fedeltà, ai sensi della giurisprudenza nella causa Hoffmann-La Roche:
- I contratti di cooperazione in data 19 dicembre 1974, 3 agosto 1984 e 13 febbraio 1987, nonché 16 aprile 1987 contenevano disposizioni in base alle quali l'impresa s'impegnava ad avvalersi dei servizi di DPAG per la totalità dei pacchi non voluminosi fino a 10 kg o 20 kg, a seconda dei casi. Come chiarito precedentemente, l'espressione pacchi «non voluminosi» coincide in sostanza con i colli spediti nell'ambito delle vendite per corrispondenza ⁽⁵⁸⁾. I contratti contemplavano pertanto un meccanismo che obbligava l'acquirente ad avvalersi esclusivamente dei servizi di DPAG per i colli di peso fino a 10 o 20 kg. Questo metodo di calcolo in funzione unicamente del fabbisogno del cliente corrisponde al sistema di calcolo descritto dalla Corte nella causa Hoffmann-La Roche, ai punti 94-96.
- Il contratto in data 25 giugno 1995 contemplava una disposizione in cui il prezzo speciale era vincolato all'integrazione dei quantitativi già inoltrati attraverso DPAG con il volume dei pacchi inviati l'anno precedente, nell'ambito delle vendite per corrispondenza, tramite un concorrente. Il testo del contratto non era finalizzato a volume inoltrato — stimato approssimativamente a [...] milioni di unità — ma piuttosto all'incremento della percentuale di fabbisogno che sarebbe stata in futuro soddisfatta attraverso DPAG. Tale metodo di calcolo, basato unicamente sul fabbisogno del cliente, corrisponde al sistema di calcolo descritto dalla Corte nella causa Hoffmann-La Roche, ai punti 94-97.
- I quattro nuovi contratti di collaborazione, stipulati dal novembre 1997, contemplavano una disposizione che faceva riferimento non ad una precisa quantità, ma esclusivamente al fabbisogno del cliente in questione e lo sconto era concesso come «contropartita» per il ricorso esclusivo ai servizi di DPAG. Questo metodo di calcolo basato unicamente sul fabbisogno complessivo corrisponde a quanto descritto dalla Corte ai punti 94-96 nella sentenza relativa alla causa Hoffmann-La Roche in riferimento ai contratti con sconti con aliquota «fissa» ⁽⁵⁹⁾.
- Il contratto in data 28 settembre 1998 vincolava il minor prezzo unitario all'inoltro dell'intero volume di «Infopost Schwer» attraverso DPAG. Lo sconto si basava pertanto sul metodo di calcolo connesso al fabbisogno del cliente, di cui ai punti 94-96 della sentenza Hoffmann-La Roche.
- Il contratto in data 2 novembre 1998 vincolava lo sconto di prezzo del [...] % all'inoltro di almeno il [...] % del volume di stampati («Infopost») mediante DPAG. Benché inizialmente il contratto facesse riferimento ad un volume di consegne di [...] milioni di unità all'anno, dall'allegato 4 del contratto risultava chiaramente che tale volume corrispondeva esattamente al [...] % del fabbisogno del cliente nell'anno di riferimento 1997. Che il cliente fosse vincolato non alla quantità ma solo al fabbisogno è dimostrato dal fatto che il cliente, anche con una quantità annuale inferiore a [...] milioni di unità, otteneva lo sconto di prezzo del [...] % purché la quantità spedita tramite DPAG raggiungesse il [...] % del proprio fabbisogno totale. Inoltre lo sconto aumentava in relazione all'incremento della percentuale del fabbisogno soddisfatto da DPAG nell'anno successivo. Detto metodo corrisponde a quello che la Corte ha definito contratti con sconti progressivi, ai punti 97-100 della sentenza nella causa Hoffmann-La Roche. In base ad esso, lo sconto aumenta in funzione della percentuale di fabbisogno stimato dell'acquirente soddisfatta nel corso dell'anno.

⁽⁵⁷⁾ Hoffmann-La Roche, punto 98: la Corte ha statuito che l'agganciamento di uno sconto ad una stima del fabbisogno annuo, per cui questo aumenta con l'incremento della percentuale di fabbisogno soddisfatto, rappresenta una «forma particolarmente elaborata di premio di fedeltà».

⁽⁵⁸⁾ Pacchi voluminosi (cfr. la spiegazione precedente relativa all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento postale), si incontrano nelle vendite per corrispondenza di capi di abbigliamento o di arredamento e apparecchiature casalinghe (mobili, arredamento cucine). Di norma il peso supera i 20 kg e sono d'incidenza trascurabile dal punto di vista quantitativo (nell'esercizio 1999 gli invii voluminosi hanno rappresentato lo 0,06 % del volume dei colli nell'ambito delle vendite per corrispondenza). Base di calcolo: Ctcon, Segmentserfolgsrechnung Sparte Frachtpost, Übersicht Mengen, situazione in data 13.4.2000, trasmesso da DPAG mediante lettera il 20 aprile 2000.

⁽⁵⁹⁾ Il premio quantità accordato parallelamente allo sconto di fedeltà non ha alcun effetto vincolante, al di là dell'obbligo già esistente di avvalersi di DPAG per la totalità del fabbisogno.

— I contratti di cooperazione in data 26 marzo 1999 e 3 gennaio 2000 subordinavano lo sconto all'affidamento da parte del cliente di almeno il [...] % di tutti gli invii di «Infopost Schwer». Tale sconto aumentava con l'incremento della percentuale del fabbisogno soddisfatto da DPAG. Detto metodo corrisponde a quello che la Corte ha definito contratti con sconti progressivi, ai punti 97-100 della sentenza nella causa Hoffmarn-La Roche. Che il sistema ricompensi la fedeltà è inoltre dimostrato dal fatto che il contratto di cooperazione in data 26 marzo 1999 contemplava una disposizione che prevedeva il pagamento anticipato degli sconti che maturassero successivamente per un importo di [...] milioni di DEM. Tale cifra era versata già tre giorni dopo la stipulazione del contratto, il 30 marzo 1999 — e prima ancora che il restante contratto diventasse esecutivo in data 1° giugno 1999 — senza che DPAG avesse effettuato alcuna prestazione o che il beneficiario dovesse prestare una contropartita economicamente utile per DPAG.

Concorrenza con prezzi predatori

- (35) Si ha una situazione di prezzi predatori quando un'impresa in posizione dominante offre una prestazione a prezzi inferiori a quelli di costo al fine d'impedire l'accesso di un'impresa sul mercato o di estromettere un rivale, con il fine ultimo di aumentare ancora di più la sua quota di mercato. Il ricorso a prezzi slealmente bassi viola l'articolo 82 del trattato CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia vi è un abuso a livello di prezzi se il prezzo è al di sotto dei costi medi variabili sostenuti dall'impresa dominante ⁽⁶⁰⁾. Questo principio è stato affermato nella sentenza AKZO, nella quale la Corte di giustizia definisce i costi medi variabili come costi «che variano in funzione dei quantitativi prodotti» ⁽⁶¹⁾. Nel determinare i costi che variano in funzione delle quantità prodotte è necessario tener conto, a favore di DPAG, della suddivisione fatta tra costi fissi comuni, da un lato e costi incrementali specifici delle prestazioni, dall'altro. In base all'obbligo di servizio pubblico solo questi ultimi variano in funzione della quantità.
- (36) In base alle considerazioni già esposte sul rapporto tra costi per il mantenimento della capacità e costi di utilizzo, è possibile fare le seguenti constatazioni in merito alle attività, non da sportello di DPAG: nel periodo 1990-1995 DPAG ha realizzato nel settore dei servizi di inoltro pacchi ricavi inferiori ai costi incrementali specifici della prestazione di tali servizi (cfr. tabella 3). Ciò significa che nel periodo 1990-1995 tutte le vendite di DPAG di servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza rappresentavano una perdita, che comprendeva tutti i costi per il mantenimento della capacità ed almeno una parte dei costi incrementali specifici delle prestazioni. In tali circostanze, ciò significa che ogni vendita aggiuntiva, oltre a procurare la perdita di almeno una parte dei suddetti costi incrementali, non ha fornito alcun contributo alla copertura dei costi di mantenimento della capacità dell'impresa. A medio termine una simile politica dei prezzi va contro gli interessi economici dell'impresa stessa. In una tale situazione, DPAG non ha a medio termine alcun interesse economico ad offrire questo tipo di prestazione. DPAG potrebbe migliorare i propri utili fissando un prezzo superiore ai costi incrementali specifici delle prestazioni oppure — se tale prezzo non fosse praticabile sul mercato — rinunciando alla prestazione di detto servizio, poiché i ricavi al prezzo attuale sono inferiori ai costi incrementali derivanti da tale offerta. Una permanenza sul mercato senza un miglioramento a breve termine dei ricavi impedisce d'altro canto l'accesso ai concorrenti che sono in grado di offrire tale servizio coprendo i propri costi.

Effetti sulla concorrenza

- (37) Tutti gli sconti di fedeltà contestati possono avere effetti, al contrario di quanto affermato da DPAG, sulle possibilità di concorrenza di altri fornitori di servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza. Per entrare con successo sul mercato di questi servizi è necessario raggiungere

⁽⁶⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1991, causa C-62/86 AKZO/Commissione, Racc. 1991, pag. I-3359 e sentenza del Tribunale di primo grado del 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1993, pag. II-389.

⁽⁶¹⁾ Cfr. nota 60, AKZO, ibidem, punto 71.

determinate dimensioni (ca. 100 milioni di pacchi o cataloghi), ottenendo quindi un volume di spedizioni da almeno due contraenti nell'ambito di un contratto di collaborazione. Concedendo sconti di fedeltà ai principali contraenti dei suoi contratti di collaborazione DPAG impediva intenzionalmente che i concorrenti raggiungessero la «massa critica» di ca. 100 milioni di unità annue. La politica degli sconti di fedeltà danneggiava inoltre la concorrenza poiché l'effetto di «attrazione» esercitato in questo settore dagli sconti di fedeltà manteneva una struttura dell'offerta antieconomica nella quale:

- venivano sprecate risorse, poiché l'impresa dominante non copriva i propri costi incrementali specifici e dunque necessitava costantemente di un «sovvenzionamento interno» dal settore riservato,
- venivano ostacolate le alternative più efficaci dal punto di vista economico in grado di operare senza «sovvenzionamenti» di questo tipo a copertura dei costi,
- di conseguenza per la prestazione di servizi di inoltro pacchi per le vengiate per corrispondenza veniva impiegata una quantità di risorse scarse superiore a quella che sarebbe assolutamente indispensabile ⁽⁶²⁾ e
- i consumatori del settore riservato dovevano finanziare uno spreco evitabile delle scarse risorse di detto settore.

(38) Gli sconti di fedeltà accordati da DPAG fino al novembre 1997 con quattro contratti di collaborazione avevano un effetto simile a quello di un obbligo di approvvigionamento in esclusiva. Le spedizioni di pacchi effettivamente gestite da DPAG negli anni per i quali la Commissione dispone di dati hanno rappresentato quasi il [...] % del fabbisogno dei singoli clienti ⁽⁶³⁾. La politica degli sconti di fedeltà ha inoltre ostacolato la concorrenza che può provenire dalle stesse imprese di vendita per corrispondenza. I servizi alternativi di recapito, anche se destinati all'inizio a coprire il fabbisogno proprio di spedizioni di pacchi o cataloghi, possono in seguito svilupparsi diventando un'infrastruttura concorrente ⁽⁶⁴⁾. Una volta raggiunta la massa critica, un'infrastruttura può svilupparsi in modo da rappresentare un'alternativa completa a DPAG ⁽⁶⁵⁾. Gli accordi sugli sconti qualità facevano sì che le imprese di vendite per corrispondenza si astenessero dal realizzare strutture di recapito alternative se in questo modo si metteva a rischio l'obbligo di fedeltà e dunque la concessione dello sconto. In questo modo si impediva lo sviluppo di una concorrenza potenziale proveniente da infrastrutture alternative.

(39) In base alla giurisprudenza della Corte è possibile solo concludere che mediante la concessione sistematica di sconti di fedeltà nel quadro di accordi di collaborazione DPAG vuole legare a sé i propri clienti ostacolando o escludendo la concorrenza ⁽⁶⁶⁾. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte le norme sugli sconti che prevedono il rispetto di una percentuale del fabbisogno del cliente provocano per la loro stessa logica di calcolo un effetto di «attrazione» dannoso per la concorrenza. I clienti che hanno aderito ad un accordo sugli sconti di questo tipo tenderanno

⁽⁶²⁾ Cfr. su questo punto William J. Baumol e J. Gregory Sidak, «Toward Competition in Local Telephony», pag. 66: «... di conseguenza vengono utilizzate più risorse rispetto al minimo necessario per portare [il prodotto] X ai consumatori, il che è chiaramente contrario all'efficienza economica».

⁽⁶³⁾ Cfr. il quadro riepilogativo, presentato da DPAG il 14 luglio 2000, su fatturati, vendite e ricavi unitari netti relativi agli otto principali clienti del settore delle vendite per corrispondenza nel periodo 1996-1999.

⁽⁶⁴⁾ Uno sviluppo di questo genere è dimostrato dal caso, citato da DPAG, di Otto-Versand: il servizio tedesco di spedizioni Hermes Versand Service, filiale di Otto-Versand operante nel settore del recapito di pacchi, secondo quanto affermato dall'impresa stessa, rappresenta il sesto operatore in Germania di servizi di corriere e di recapito di espressi e di pacchi, con un volume nel 2000 di 141,6 milioni di pacchi (fatturato 1999: 337 milioni di EUR). Questo esempio dimostra che un'infrastruttura alternativa realizzata dapprima per la gestione diretta da parte dell'impresa di vendite per corrispondenza può diventare, una volta raggiunto un determinato volume di spedizioni, un concorrente di DPAG, e distribuire pacchi anche per conto terzi per migliorare il grado di sfruttamento della propria capacità.

⁽⁶⁵⁾ Hermes Versand Service, secondo quanto dichiarato dall'impresa stessa, ha aperto nel 2000 il suo 3 000° «Paket-Shop». Questi punti di spedizione pacchi vengono realizzati all'interno di altri esercizi commerciali, come le rivendite di giornali e tabacchi, i negozi di fotocopie o di bibite e le lavanderie a secco, secondo il concetto dello «shop-in-shop». In questo modo Hermes Versand offre un servizio completo per le imprese di vendita per corrispondenza, comprese le spedizioni di restituzione effettuate dai clienti finali.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 7 ottobre 1999, cause T-228/97, Irish Sugar (non ancora pubblicata), punto 213, Hoffmann-La Roche, ibidem, punto 90 e sentenza del Tribunale di primo grado del 9 novembre 1983, causa 322/81 (Michelin), Racc. 1983, pag. 3461, punto 85.

regolarmente a ricorrere per le proprie spedizioni esclusivamente all'impresa che concede gli sconti. Una norma sugli sconti basata su una percentuale del fabbisogno del cliente ha inoltre, per la propria stessa logica di calcolo, un effetto di ostacolo non commisurato alla prestazione. Ciò è dovuto al fatto che i concorrenti sono obbligati ad offrire sconti tali da compensare la perdita che il cliente subisce affidando a DPAG una percentuale minore delle proprie spedizioni ed ottenendo dunque uno sconto minore.

- (40) Secondo la Corte la nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva e quindi il comportamento di un'impresa in posizione dominante può considerarsi abusivo, ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, anche se non viene commesso alcun illecito ⁽⁶⁷⁾. DPAG non può dunque far valere la circostanza che i suoi funzionari, nella fase di passaggio dalla gestione statale a quella privata, non avrebbero compreso, per scusabile ignoranza, la responsabilità particolare di un'impresa dominante.
- (41) DPAG non può inoltre affermare nel caso di specie di essere stata costretta a sottoscrivere accordi sugli sconti di fedeltà dai grandi clienti stessi. Secondo la giurisprudenza stabilita dalla causa Hoffmann-La Roche, un'impresa che si trova in posizione dominante su un mercato non può vincolare — sia pure a loro richiesta — gli acquirenti con l'obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l'impresa in questione ⁽⁶⁸⁾. DPAG non può infine affermare che né i clienti né DPAG attribuivano effetti vincolanti agli accordi sugli sconti di fedeltà contestati. Il caso di specie dimostra infatti che i grandi clienti del settore ricorrevano a DPAG per il proprio intero fabbisogno di servizi di inoltro pacchi o almeno per un'elevata percentuale di detto, fabbisogno, rispettando dunque l'impegno contrattuale.

E. CONSEGUENZE SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

- (42) La politica degli sconti di fedeltà, rafforzata nel periodo 1990-1995 dall'applicazione di prezzi inferiori ai costi incrementali specifici delle prestazioni per quanto riguarda i servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza, aveva delle conseguenze sugli scambi tra Stati membri a causa dell'«effetto di attrazione» provocato da un sistema di sconti di fedeltà. La concentrazione della domanda su DPAG provocata dagli sconti di fedeltà impediva al settore tedesco delle vendite per corrispondenza di rivolgersi a concorrenti di altri Stati membri. Nel presente caso nessuna impresa del settore di altri Stati membri è riuscita a consolidare in maniera significativa la propria posizione sul mercato tedesco dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza. In questo modo il mercato tedesco per questi servizi di inoltro pacchi veniva precluso alla concorrenza delle imprese di altri Stati membri. La politica di sconti e di prezzi praticata da DPAG ha avuto notevoli conseguenze; contrarie al comune interesse e al funzionamento del mercato interno con effetti negativi sugli scambi tra Stati membri.

F. ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

- (43) DPAG non si appella all'eccezione prevista dall'articolo 86, paragrafo 2, per giustificare gli sconti di fedeltà praticati nei confronti di determinati grandi clienti del settore dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza. DPAG non è stata inoltre in grado di spiegare in quale modo l'accordo sugli sconti di fedeltà contribuirebbe alla prestazione del servizio di interesse economico generale che essa deve fornire. DPAG non può inoltre affermare che un aumento dei prezzi, fino a coprire almeno i costi specifici della prestazione dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza, ostacolerebbe la prestazione del servizio di interesse economico generale che essa deve fornire. Al contrario, secondo quanto dichiarato dalla stessa DPAG, i ricavi superiori ai costi incrementali specifici delle prestazioni rappresenterebbero il mezzo migliore per contribuire alla copertura della spesa dell'infrastruttura che deve essere mantenuta come capacità di riserva a causa dei compiti di servizio pubblico ⁽⁶⁹⁾. Le vendite effettuate al di sotto di tale soglia non danno tuttavia alcun contributo alla copertura e vanno dunque addirittura a scapito della realizzazione dei compiti di servizio pubblico.

⁽⁶⁷⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 1° aprile 1993 nella causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum, Racc. 1993, pag. 389, punto 70.

⁽⁶⁸⁾ Hoffmann-La Roche, ibidem, punto 89.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. lettera di DPAG del 9 marzo 2000, pag. 5-7.

- (44) Non risultano inoltre misure statali che obbligassero DPAG ad offrire contratti per i servizi di inoltro pacchi, non compresi in quelli da sportello, che prevedessero prezzi speciali tali da non coprire neppure i costi aggiuntivi derivanti dalla prestazione di tali servizi. Secondo quanto dichiarato da DPAG e verificato dalla Commissione nel corso dell'indagine, non esisteva in effetti alcuna misura statale che imponesse a DPAG di stabilire un simile livello dei prezzi in caso di accordo su prezzi speciali per le imprese di vendita per corrispondenza. Le norme citate da DPAG, come ad esempio la «Gesetz zur Regulierung der Telekommunikation und des Postwesens» (legge sulla regolamentazione del settore delle telecomunicazioni e del settore postale, «PTRegG»), contenevano solo disposizioni generali, senza specificare il livello dei prezzi da applicare nei singoli casi ⁽⁷⁰⁾. Indicazioni indirette sui prezzi sono comunque contenute nell'articolo 37 della PVerfG in vigore dal 1989. Secondo tali disposizioni DPAG doveva di norma ottenere per i singoli servizi prestati la copertura completa dei costi ed un utile adeguato ⁽⁷¹⁾. Era quindi prescritta una copertura che andava oltre quella dei costi incrementali specifici qui richiesta ⁽⁷²⁾.
- (45) La Commissione constata in ogni modo che gli sconti di fedeltà, in parte abbinati a prezzi inferiori ai costi incrementali specifici delle prestazioni, danneggiano lo sviluppo degli scambi commerciali in un modo contrario all'interesse comune. Come già specificato, questo comportamento determinava una chiusura del mercato tedesco dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza. Questa chiusura di un mercato nazionale danneggia sviluppo degli scambi commerciali in modo notevolmente contrario all'interesse comune.

G. ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

- (46) Anche se non vi sono motivi per ritenere che attualmente siano ancora in vigore altri accordi per la concessione di sconti di fedeltà nel settore dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza, la Commissione deve garantire che la politica di sconti applicata da DPAG venga effettivamente interrotta in maniera duratura e che DPAG si astenga anche in futuro dal concludere accordi che prevedano sconti di questo tipo ⁽⁷³⁾.
- (47) Non viene inflitta alcuna ammenda per quanto riguarda l'insufficienza di copertura dei costi incrementali specifici delle prestazioni nel periodo 1990-1995, poiché finora non è stato chiarito quale standard di copertura dei costi applicare ai servizi forniti in regime di concorrenza da un'impresa che fornisce più «prodotti» o «servizi» e che dispone di un settore riservato. Un altro motivo per non infliggere un'ammenda è il fatto che DPAG, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti del 7 agosto 2000 e dopo aver valutato, nel successivo procedimento, i principi economici qui sviluppati sugli standard rilevanti della copertura dei costi, abbia assunto l'impegno di realizzare una piena trasparenza dei rapporti finanziari che intercorrono tra il settore riservato e i servizi di inoltro pacchi forniti in regime di concorrenza.
- (48) Anche se non esistono motivi per ritenere che attualmente i servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza di DPAG non coprano i costi incrementali specifici delle prestazioni la Commissione ritiene necessario adottare una decisione nel caso di specie, considerando quanto segue ⁽⁷⁴⁾:

— con la presente decisione la Commissione constata che i prezzi inferiori ai costi incrementali specifici delle prestazioni al di fuori dell'attività da sportello prevista per legge costituiscono una violazione dell'articolo 82 del trattato CE. DPAG non ha ammesso — contrariamente alla sua posizione in merito agli sconti di fedeltà — che i prezzi inferiori ai costi incrementali specifici delle prestazioni costituiscono una violazione dell'articolo 82 del trattato CE,

⁽⁷⁰⁾ L'articolo 2 PRRegG specifica il seguente obiettivo: «Garanzia della parità di possibilità tra le zone rurali e le zone urbane nel settore postale rispettando l'uniformità tariffaria per le prestazioni in monopolio e obbligatorie».

⁽⁷¹⁾ Nella motivazione ufficiale della legge il governo tedesco spiega lo scopo di tale disposizione come segue: «Il paragrafo 2 contiene il principio, importante anche per l'ammontare dei corrispettivi per le prestazioni, secondo il quale i singoli servizi devono di norma coprire interamente i costi e realizzare un utile adeguato. Ciò non sempre è possibile. Di conseguenza può avvenire ad esempio, in caso di servizi obbligatori e tenuto conto dell'infrastruttura, che le condizioni di mercato consentano, in via eccezionale, solo la copertura di una parte dei costi; in questo caso dovrebbero dunque essere coperti almeno i costi variabili.» (Bundestag — 11^a legislatura, stampato 11/2854).

⁽⁷²⁾ Nelle lettere del 6 giugno 2000 (pagg. 4-6) e del 6 ottobre 2000 (pagg. 7 e 16), DPAG cita l'articolo 6, paragrafo 4, del decreto sulla tutela degli utenti della posta («Post- Kundenschutzverordnung», «PKV») che si riferisce tuttavia solo ai corrispettivi per la prestazione di servizi monopolistici e non si applica ai servizi non riservati di inoltro pacchi. Detto articolo prevede inoltre che l'ammontare e la struttura dei prezzi siano adeguati ai costi.

⁽⁷³⁾ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, causa T-62/98 (Volkswagen AG), non ancora pubblicata, punto 199.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 1983, causa 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), Racc. 1983, pag. 483.

- La Commissione ritiene che una decisione formale possa a questo punto chiarire la sua posizione. In questo modo verrà impedito di attuare tale comportamento non solo a DPAG, ma anche ad altre imprese che agiscano o intendano agire in maniera analoga. La certezza del diritto derivante dalla decisione della Commissione è inoltre importante anche per altri potenziali concorrenti.

H. ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO N. 17

- (49) A norma dell'articolo 15 del regolamento n. 17, le infrazioni all'articolo 82 del trattato CE possono essere sanzionate mediante un'ammenda fino ad un massimo di 1 milione di EUR oppure, ove superiore, fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'ultimo esercizio sociale. La durata, la continuità e la notevole portata degli sconti di fedeltà praticati da DPAG per i servizi di inoltro pacchi per le imprese di vendita per corrispondenza permettono di concludere che l'infrazione è stata commessa deliberatamente. Per determinare l'ammontare dell'ammenda, inoltre, occorre tener conto sia della gravità dell'infrazione che della sua durata.

Gravità dell'infrazione

- (50) Un'impresa detentrica di una posizione dominante che applica sconti di fedeltà proprio nel mercato in cui occupa tale posizione commette una grave infrazione⁽⁷⁵⁾. La Corte di giustizia ha più volte condannato l'applicazione di sconti di fedeltà da parte di imprese che detengono posizioni dominanti nel mercato. Nel presente caso tali abusi sono stati commessi con l'oggetto e l'effetto, da un lato, di escludere dal mercato tedesco del servizio di inoltro pacchi i concorrenti privati di DPAG e, dall'altro, di impedire la creazione di infrastrutture di inoltro alternative gestite dalle imprese di vendita per corrispondenza⁽⁷⁶⁾. La politica dei prezzi e degli sconti di DPAG ha avuto notevoli effetti negativi per la concorrenza nel servizio di inoltro pacchi per la vendita per corrispondenza. L'introduzione di infrastrutture alternative di inoltro efficienti e in grado di funzionare coprendo i costi avrebbe apportato dei vantaggi sotto il profilo economico, mentre DPAG è riuscita a mantenere una quota stabilmente superiore all'85 % nel mercato tedesco del servizio di inoltro di pacchi per la vendita per corrispondenza e ad impedire la creazione di tali infrastrutture. In considerazione di ciò l'importo dell'ammenda per la gravità dell'infrazione viene fissato a 12 milioni di EUR, somma che rispecchia la gravità, la portata e le conseguenze dell'infrazione stessa.

Durata dell'infrazione

- (51) L'infrazione è stata commessa ripetutamente e sistematicamente. Le violazioni si sono verificate complessivamente dal 1974 al 2000 e si sono particolarmente intensificate (cfr. considerando 23) nel periodo da novembre 1997 a ottobre 2000. Si è trattato quindi di un'infrazione di lunga durata. A norma degli orientamenti, per le infrazioni di lunga durata l'ammenda applicabile in funzione della gravità può essere maggiorata del 10 %. La Commissione ritiene che per il periodo che va dal novembre 1997 all'ottobre 2000 sia corretto applicare una maggiorazione del 30 %. Per il periodo che va dal 1974 al 1997 la maggiorazione dovrà essere del 70 %. Pertanto l'importo di base è di 24 milioni di EUR.

Circostanze aggravanti ed attenuanti

- (52) Non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti. In linea di principio è possibile considerare come circostanza attenuante a favore di un'impresa il fatto che detta impresa comunichi alla Commissione, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, che non contesta i fatti su cui la Commissione basa le proprie contestazioni. Nella fattispecie, tuttavia, i fatti sui quali la Commissione basa le proprie contestazioni sono esclusivamente i testi dei contratti stessi, che contengono gli accordi sugli sconti di fedeltà. Date le circostanze, la Commissione non può ammettere come circostanza attenuante il fatto che DPAG abbia dichiarato nell'audizione del 9 novembre 2000 di non contestare l'esistenza dei suddetti contratti,

⁽⁷⁵⁾ Cfr. gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 («orientamenti»), GU C 9 del 14.1.1998, punto A.

⁽⁷⁶⁾ Per quanto riguarda l'importanza delle strutture di inoltro alternative per creare una concorrenza auspicabile dal punto di vista economico si rimanda a quanto discusso sopra, considerando 37 e 38.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Deutsche Post AG («DPAG») ha violato l'articolo 82 del trattato CE dal 1974 al 2000 in quanto ha concesso un prezzo speciale ai clienti del settore dei servizi di inoltro pacchi per la vendita per corrispondenza solo a condizione che essi si impegnassero ad avvalersi di DPAG per la totalità del loro fabbisogno di pacchi non voluminosi dal peso non superiore a 20 o a 31,5 kg o di cataloghi superiori a 1 kg («Infopost Schwer») ovvero per una percentuale quanto più possibile elevata del loro fabbisogno.
2. Tra il 1990 e il 1995 DPAG ha violato l'articolo 82 del trattato CE in quanto ha offerto servizi di inoltro pacchi per la vendita per corrispondenza a prezzi inferiori ai costi incrementali specifici della prestazione.

Articolo 2

1. DPAG pone immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e si astiene dal ripetere in futuro qualsiasi atto o comportamento descritto all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Al termine di ciascun esercizio DPAG trasmette alla Commissione il calcolo dei costi e ricavi della nuova controllata («Newco») nel settore dell'inoltro dei pacchi commerciali. DPAG presenta inoltre annualmente un elenco dei prezzi pagati da Newco per i singoli servizi e beni acquistati da DPAG.

DPAG trasmette alla Commissione tutti gli accordi che prevedono sconti stipulati da Newco con i sei maggiori clienti nel settore della vendita per corrispondenza. Tale obbligo ha inizio con il primo esercizio di Newco e termina dopo il terzo esercizio dell'impresa.

Articolo 3

1. Per l'infrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a DPAG è inflitta un'ammenda di 24 milioni di EUR.
2. L'ammenda deve essere versata entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione, sul conto corrente n. 642-0029000-95 della Commissione europea, presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA (IBAN BE 76 6420 0290 0095, SWIFT BBVABEBB) Avenue des Arts 43, B-1040 Bruxelles.

Decorso tale termine, saranno automaticamente applicati gli interessi di mora calcolati al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno lavorativo del mese in cui la decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali, vale a dire complessivamente al tasso dell'8,28 %.

Articolo 4

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Straße 1
D-53175 Bonn

è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 256 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2001

riguardante la proroga di una deroga concessa alla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

*[notificata con il numero C(2001) 1095]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(2001/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/848/CE, del 3 dicembre 1997, la Commissione ha approvato una domanda di deroga presentata dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE riguardante la produzione di vetri di materiale duro (policarbonato) e la loro installazione su un tipo di veicolo.
- (2) La domanda di proroga della deroga presentata dalla Germania il 14 giugno 2000 è giustificata dal fatto che le misure necessarie per adeguare le direttive cui la deroga fa riferimento non sono ancora entrate in vigore, per cui occorre prorogare la deroga fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di dette direttive e, comunque, per un periodo di 24 mesi al massimo.

- (3) La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La deroga concessa alla Germania con decisione 97/848/CE è prorogata fino all'entrata in vigore degli adeguamenti delle direttive in causa e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2001

recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/172/CE

[notificata con il numero C(2001) 1406]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.

(2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(3) Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

(4) La situazione della malattia nel Regno Unito esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dal Regno Unito con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie.

(5) In collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE ⁽⁶⁾.

(6) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ⁽⁸⁾, concerne i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

(7) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾, concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

(8) La direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽¹²⁾, concerne le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche.

(9) La direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽¹³⁾, stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

(10) La direttiva 91/495/CEE del Consiglio ⁽¹⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE, concerne i problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.

(11) La direttiva 80/215/CEE del Consiglio ⁽¹⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, concerne i problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.

(12) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽¹⁷⁾, concerne i problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

⁽⁷⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽⁸⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

⁽⁹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽¹²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽¹⁴⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

⁽¹⁵⁾ GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽¹⁷⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

- (13) La direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/7/CE ⁽²⁾, stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.
- (14) La direttiva 88/407/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina.
- (15) La direttiva 89/556/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.
- (16) La decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽⁶⁾, concerne talune spese nel settore veterinario.
- (17) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione ⁽⁸⁾, concerne le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
- (18) La decisione 2001/304/CE della Commissione ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/345/CE ⁽¹⁰⁾, concerne la bollatura e l'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.
- (19) La decisione 2001/172/CE è stata modificata sette volte, per cui è opportuno consolidarne le disposizioni. Occorre pertanto abrogare la decisione 2001/172/CE. Tuttavia, per motivi di ordine pratico, ogni riferimento alla decisione 2001/172/CE va inteso come riferimento alla presente decisione.
- (20) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
- 1) non siano trasportati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;
- 2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II;
- fatte salve le limitazioni dei movimenti degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicate dalle competenti autorità del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;
- 3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:
- «Animali conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito»;
- 4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:
- «Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito»;
- 5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, il Regno Unito provvede affinché:

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

Le carni fresche di cui al primo comma comprendono le carni macinate e le preparazioni di carni conformemente alla direttiva 94/65/CE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

⁽⁹⁾ GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 31.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1° febbraio 2001, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto nel Regno Unito alle seguenti condizioni:

- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario a norma della decisione 2001/304/CE,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate ad essere spedite fuori del Regno Unito,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle zone elencate nell'allegato I, alle condizioni seguenti:

- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato I,
- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE o, nel caso delle carni di altri artiodattili, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III, della direttiva 91/495/CEE,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

3. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Carni conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 3

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE, né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti a base di carne elaborati con carni ottenute da animali artiodattili macellati anteriormente al 1° febbraio 2001, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che, a partire da tale data, siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti, alle condizioni seguenti:

- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o lettera c),
- tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato I,
- tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio non incluse nell'allegato I con carni ottenute anteriormente al 1° febbraio 2001 e provenienti da parti del territorio incluse nell'allegato I, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP⁽¹⁾ e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici è sufficiente, al fine di garantirne la conservabilità, che siano scortati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 4

1. Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte, destinato o meno al consumo umano, che abbia subito almeno:

a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione intesa a produrre una reazione negativa al test di perossidasi, o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra; o

b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:

a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I;

d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'allegato I verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Latte conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), e che è stato lavorato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o lettera b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti ermetici è sufficiente, al fine di garantirne la conservabilità, che sia scortato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

Articolo 5

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano:

a) elaborati anteriormente al 1° febbraio 2001;

b) elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3;

c) che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, fermo restando che tale trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle rispettive norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

d) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione permettono che tali prodotti siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli previsti dalla presente decisione.

⁽¹⁾ HACCP = Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

Articolo 6

a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I, alle condizioni seguenti:

- tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone di cui all'allegato I,
- tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone di cui all'allegato I,
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
- i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,
- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle zone elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 1° febbraio 2001 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che rechi la seguente dicitura:

«Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 ed elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisce il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti ermetici è sufficiente, al fine di garantirne la conservabilità, che siano scortati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.

2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1° febbraio 2001.

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dal Regno Unito, deve recare la seguente dicitura:

«Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito, deve recare la seguente dicitura:

«Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

Articolo 7

1. Il Regno Unito non spedisce pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 1° febbraio 2001 o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, o punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. Il Regno Unito provvede affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato che reca la seguente dicitura:

«Pelli conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che siano scortate da un documento commerciale attestante che sono rispettate le condizioni di trattamento suddette.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento suddette sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 8

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti dopo il 1° febbraio 2001, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

Il Regno Unito non spedisce stallatico o letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, primo comma, che abbiano subito:

- un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F_0 pari o superiore a 3,00 oppure
- un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;

b) al sangue e prodotti sanguigni definiti all'allegato I, capitolo 7, della direttiva 92/118/CEE che sono stati sottoposti almeno ad uno dei seguenti trattamenti:

- trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,
- irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,
- modifica del pH in pH 5 per almeno 2 ore, seguita da un test di efficacia,
- un trattamento previsto all'allegato I, capitolo 4, della direttiva 92/118/CEE;

c) allo strutto e ai grassi pressati o fusi che hanno subito il trattamento termico prescritto dall'allegato I, capitolo 9, punto 2A, della direttiva 92/118/CEE;

d) agli involucri di origine animale cui si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, punto B, della direttiva 92/118/CEE;

e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f) ad alimenti semiumidi ed essiccati per animali conformi ai requisiti di cui, rispettivamente, all'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3, della direttiva 92/118/CEE;

g) a prodotti composti che non sono sottoposti ad ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, fermo restando che il trattamento non è necessario per i

prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni sanitarie stabilite dalla presente decisione;

h) ai trofei di caccia di cui all'allegato I, capitolo 13, parte B, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/118/CEE;

i) a prodotti imballati destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.

3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

«Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento richieste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla rispettiva normativa comunitaria, vistato in conformità dell'articolo 9.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o la conciatura, o la conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/118/CEE.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera i), è sufficiente che siano scortati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solamente per diagnosi in vitro» oppure «solamente per uso di laboratorio».

Articolo 9

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme ai requisiti della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati che siano stati adeguatamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali ricontaminazioni da virus aftoso dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione deve recare un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza e potrà essere rinnovata previa ispezione dello stabilimento.

Articolo 10

1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.
2. Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita del Regno Unito garantiscano che le ruote degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettate.

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi

- non sono stati ottenuti nel Regno Unito e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure
- sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali zone, che dopo l'introduzione nel territorio del Regno Unito sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti che non sono destinati alla spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I e sono scortati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito non spediscono animali vivi di specie sensibili verso le parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I.
2. Fatte salve le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure cautelative opportune, compreso l'isolamento degli animali sensibili e l'abbattimento preventivo di ovini, caprini, artiodattili d'allevamento e camelidi spediti dal Regno Unito tra il 1° e il 21 febbraio 2001.

Le misure cautelative di cui al precedente comma sono adottate fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

3. Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dal Regno Unito e all'organizzazione di campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

4. Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dal proprio territorio in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, che può essere rilasciato esclusivamente per gli equidi che nei quindici giorni precedenti la certificazione non si sono trovati in una zona di protezione e di sorveglianza istituita in applicazione dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE.

Articolo 13

1. Ogni riferimento alla decisione 2001/172/CE si intende fatto alla presente decisione.
2. La decisione 2001/172/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 14

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del 18 maggio 2001.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gran Bretagna, Irlanda del Nord.

ALLEGATO II

Gran Bretagna, Irlanda del Nord.
